

# Pronunciamento per gli Elei

[ AXON 532 ]

Maddalena Luisa Zunino

Università degli Studi di Udine, Italia

**Riassunto** Come le altre, anche la  $\text{ῥάτρα}$  per gli Elei è un oracolo di Zeus Olimpio; in questo caso, il dio ordina di trattare lo straniero – e segretario – Patrias come fosse un eleo, quando sia vittima di una maledizione. Il protagonismo dell'ellanodica nella procedura di giustizia che viene stabilita e il ricorso alla punizione della frusta ambientano inoltre quella procedura (che dimostra anche una certa competenza 'panellenica' degli Elei) e il reato che deve punire nel santuario di Olimpia. Appare infine richiesta anche da un più rigoroso rispetto dello spazio a disposizione la nuova proposta di integrazione della lacuna all'inizio della linea 9.

**Abstract** The  $\text{ῥάτρα}$  for the Eleians, like the others of its kind, is an oracle of the Olympian Zeus. In this particular case, the god orders that the foreigner – and secretary – Patrias must be treated as an Eleian if he is the victim of a curse. The prominence of the Eleians in the established judicial procedure and the use of whipping as a punishment suggest to locate the crime to be punished and the procedure itself (which also demonstrates a certain 'Panhellenic' capacity of the Eleians) in the sanctuary of Olympia. Furthermore, a closer examination of the space available on the tablet suggests a new integration of the lacuna at the beginning of line 9.

**Parole chiave** Olimpia. Oracolo di Zeus. Elei. Patrias. Rhetra. Ellanodica. Damiurghia. Re. Telos (carica). Maledizione.

**Keywords** Olympia. Oracle of Zeus. Eleians. Patrias. Rhetra. Ellanodica. Damiurghia. Kings. Telos (office). Curse.



## Peer review

Submitted 2023-08-30  
Accepted 2023-11-20  
Published 2024-03-15

## Open access

© 2023 Zunino | © 4.0



**Citation** Zunino, M.L. (2023). "Pronunciamento per gli Elei". *Axon*, 7(2), 7-54.

**DOI** 10.30687/Axon/2532-6848/2023/02/002

**Supporto** Tabella; bronzo;  $44 \times 9 \times 0,2-0,7$  cm. Ricomposto. La tabella – provvista di due fori per l'affissione di cui resta conservato quello di sinistra, praticati precedentemente alla scrittura all'inizio e alla fine della quinta linea, e circondata da un bordino piuttosto spesso lievemente danneggiato nelle parti sinistra e inferiore – è costituita da un frammento principale e altri più piccoli, in cui si è scomposta durante il rinvenimento e la pulitura. Tra quelli, i due più grandi restituiscono una piccola sezione del lato inferiore e parte dell'angolo in basso a sinistra, che è il più danneggiato e l'unico contenente una lacuna importante, in grado di compromettere la comprensibilità del testo. Dove è conservato, esso è invece leggibile senza difficoltà, anche grazie al fatto che, nei punti in cui la tabella si è rotta, la rottura ha sostanzialmente ricalcato il margine delle lettere, tutte profondamente incise.

**Cronologia** V secolo a.C. (2° quarto).

**Tipologia testo** Oracolo.

**Luogo ritrovamento** Grecia, Elide, Olimpia, santuario di Zeus, 7 febbraio 1880, a 13.5 m a sud del Philippeion.

**Luogo conservazione** Grecia, Olimpia, Museo Archeologico di Olimpia, nr. inv. 771.

### Scrittura

- Struttura del testo: prosa epigrafica.
- Impaginazione: accurata, aiutata da una lieve rigatura che assicura alle lettere, tutte profondamente incise, un ductus regolare e un'altezza pressoché identica, tranne nel caso di quelle tonde, lievemente più grandi e forse ottenute con l'aiuto di uno strumento meccanico. Il testo è privo di errori e in un solo caso non viene rispettata, nella divisione delle parole, la scansione sillabica, in corrispondenza del foro per l'affissione alla fine della l. 5.
- Tecnica: incisa, con solchi profondi.
- Colore alfabeto: rosso.
- Alfabeto regionale: dell'Elide.
- Lettere particolari: *A alpha* (LSAG<sup>2</sup> tipo 2); *C gamma* (LSAG<sup>2</sup> tipo 1); *E epsilon* (LSAG<sup>2</sup> tipo 2, con il tratto verticale lievemente sporgente in alto e in basso: prevalente); *E epsilon* (LSAG<sup>2</sup> tipo 4); *Λ lambda* (LSAG<sup>2</sup> tipo 2: prevalente); *Λ lambda* (LSAG<sup>2</sup> tipo 1); *M my* (LSAG<sup>2</sup> tipo 4); *N ny* (LSAG<sup>2</sup> tipo 3); *Γ pi* (LSAG<sup>2</sup> tipo 1); *R rho* (LSAG<sup>2</sup> tipo 3, con il tratto obliquo allungato); *V ypsilon* (LSAG<sup>2</sup> tipo 2); *↓ khi* (LSAG<sup>2</sup> tipo 3).
- Misura lettere: 0,5-0,7 cm (0,8 il diametro di quelle tonde).
- Particolarità paleografiche: assenza di segni di interpunzione; le lettere tonde sono praticamente identiche fra loro e di taglia leggermente maggiore delle altre, forse ottenute con uno strumento meccanico. Nelle lettere discriminanti per la datazione prevalgono i tipi 2 e 3, mentre il solo *pi* è di tipo 1 (Minon, *l.dial. éléennes*, 274-80).
- Andamento: progressivo.

**Lingua** Greco nord-occidentale, varietà di Elide.

L'assenza dell'aspirazione, la presenza del digamma iniziale davanti a consonante (l. 1: φράτρα), che si spiega fors'anche con il conservatorismo della lingua ufficiale, e il rotacismo del sigma finale (l. 2: ὄρ; l. 3: ὄρ) sono caratteristiche che il dialetto eleo ha in comune con altri; sono invece tipicamente elei la condivisione delle desinenze plurali nei casi accusativo e dativo (acc. μναῖς ... καθύταις, ll. 3-4), il fenomeno dello zetacismo, qui testimoniato senza eccezioni e, infine, la conservazione delle desinenze dell'ottativo tematico nei *verba vocalia* in /e/ (nonché, forse, di quelli in /a/, presumibilmente assimilati ai precedenti), dovuta probabilmente alla conservazione pressoché regolare dello iato -eo-.

**Lemma** Kirchhoff 1880, 66-8 nr. 362, con facs. [Ahrens 1880, 578-85 e 631-2; Daniel 1881, 243-51 nr. 3; Comparetti 1881, 70-8 nr. 362, con facs.; Roehl, *IGA* nr. 112, con facs. e add. 176; Roehl 1883, 30 nr. 4 (solo facs.); Bergk 1883, 526-39; Cauer 1883, 175-6 nr. 253; *SGDI* l.4a nr. 1152; Roberts 1887, 287-8 (con facs.) e 364-6 nr. 292]; *I.Olympia* nr. 2 (con facs.) [Danielsson 1898-99, 80-105; Keil 1899, 155-64; Michel, *Recueil* nr. 195; Glotz 1904, 248-59; Roehl 1907, 112 nr. 4 (solo facs.); Buck 1910, 219-20 nr. 57 (il testo rimane invariato nell'edizione del 1928); *Dial. graec. ex.* nr. 409; Solmsen 1930, 96 nr. 52; Buck 1955, 259-61 nr. 61; Koerner 1981, 190-4 nr. 2 (il testo rimane invariato nell'edizione del 1993, tranne alla l. 9); Koerner, *Gesetzestexte* nr. 37; van Effenterre, Ruzé, *Nomima* I nr. 23; Minon, *I.dial. éléennes* nr. 20 e tav. XVII (foto e facs.). Cf. Curtius 1880; Buecheler 1880; *LSAG*<sup>2</sup> 408 nr. 15, tav. 43.

### Testo

ἀ φράτρα τοῖς φαλείοις. Πατρίαν θαρρῆν καὶ γενεὰν καὶ ταῦτό.  
αἱ ζέ τις καταραύσειε, φάρρῆν ὄρ φαλείῳ. αἱ ζέ μῆπιθειᾶν τὰ ζί-  
καία ὄρ μέγιστον τέλος ἔχει καὶ τοὶ βασιλᾶες, ζέκα μναῖς κα  
ἀποτίνοι φέκαστος τῶν μέπιποεόντων καθύταις τοῖ Ζι Ὀλυν-  
πίοι. ἐπένποι ζέ κ' ἔλλανοζίκας, καὶ τᾶλλα ζίκαια ἐπεν- 5  
έτο ἀ ζαμοργία· αἱ ζέ μένποι, ἀποτινέτο ἐν μαστρά-  
αι. αἱ ζέ τις τὸν αἰτιαθέντα ζικαιὸν ἰμάσκοι, ἐν τᾷ ζεκαμναίαι κ' ἐ-  
νέχο[ιτ]ο, αἱ φειζὸς ἰμάσκοι· καὶ Πατρίας ὁ γροφεὺς ταῦτά κα πάσκοι  
[κα]ἰ να[ζ]ικ' ἔδι. ὁ [πί]ναξ ἱαρὸς Ὀλυνπίαι.

**Apparato** 1 πατρίαν ed. pr., e tutti i successivi editori sino a Buck, tranne Blass, Roberts, Dittenberger-Purgold, Michel, Keil; ΠΑΤΡΙΑΝ Blass; πατρίαν Roberts, Michel; πατρίαν Keil | κα(τ)ταυτό ed. pr.; καὶ ταυτοῦ(v) Bergk || 2 ζή Ahrens, Daniel, Roehl, Bergk, Roberts | κατᾶρ' αὔσειε ed. pr.; κατ' ἴαρ' αὔσειε Curtius | φάρρην ὄρ φαλείῳ oppure φαλείῳ Ahrens, Daniel, Comparetti, Roehl, Bergk, Cauer, Roberts, Danielsson, Glotz, Buck 1910; φάρρην ὄρ φαλείῳ Blass; φάρρῆν ὄρ φαλείῳ Solmsen; φάρρῆν ὄρ φαλείῳ Buck 1955 || 3 μναῖς Buck 1910, Schwyzer, Buck 1955, Koerner 1981 || 4 ἀποτίνοιαν Ahrens | τῶν μῆπιτιθειόντων Bergk; τὸν μέπιποεόντων Keil; τὸν μῆ' πιποεόντων Buck 1910, Solmsen, Buck 1955 | καθ(θ)υταῖς ed. pr., Daniel, Buck 1910; καθυταῖς Ahrens, Comparetti, Danielsson, Keil, Solmsen, Buck 1955; κα(τ)θυταῖς oppure καθυταῖς Roehl, Blass, Roberts, Glotz, Schwyzer, Koerner 1981, van Effenterre-Ruzé; κα(τ)θύταις Cauer; καθ(θ)υταῖς Dittenberger-Purgold; κα(τ)θυταῖς Michel; καθυταῖς Jeffery | τοὶ Keil; τῶι Michel, Koerner 1981; τῶι Jeffery || 5 ἐπενπι(οέ)οι Comparetti; ΕΠΕΝΠΟΙ Blass; ἐπενποι Danielsson, Schwyzer, Solmsen; ἐπένποι Keil; ἐπενπόδι Buck 1910, Buck 1955, Koerner 1981 | τᾶλλα ed. pr., e tutti gli editori sino a Bergk, poi Blass, Roberts, Glotz, van Effenterre-Ruzé; τ' ἄλλα Jeffery

|| 5-6 ἐπειπ(ο)|ἐτω Comparetti; ΕΠΕΝΠ|Ετω Blass; ἐπειπ|ετο Danielsson, van Effenterre-Ruzé; ἐπειπ|ἐτώ Buck 1910, Buck 1955 || 6 μῆ(πέ)νποι oppure μῆ|πέ|νποι ed. pr., Roberts; μῆ(πε)νπ(οέ)οι Comparetti; μῆ(ΠΕ?)ΝΠΟΙ Blass; μένποι oppure μένποι Danielsson, Schwyzer; μὲ ἔνποι Buck 1910; μὲ ἔνποι Solmsen; μὲ ἔγποι Buck 1955 || 6-7 μάστρ(α)|α Daniel; μαστρά|α Comparetti; μαστρα|α Danielsson || 7 ζ(έ) oppure ζ(έ) ed. pr., Ahrens, Daniel, Bergk, Cauér, Roberts, Dittenberger-Purgold, Keil, Michel, Glotz, Schwyzer; ζέ Comparetti, Blass, Danielsson, Buck 1910, Solmsen, Buck 1955, Koerner 1981, van Effenterre-Ruzé | ζικαίων oppure ζικαίων ed. pr., Comparetti, Roehl, Glotz, Buck 1910, Schwyzer, Solmsen, Buck 1955; ΖΙΚΑΙΟΝ Blass; ζικαίων (?) Roberts; ζικαίον Danielsson, Koerner 1981; ζικαίον Keil; ζικαίων Jeffery; ζικαίων van Effenterre-Ruzé | ἰλλάσκοι (anche l. 8) Bergk | ταῖ ed. pr., Roehl, Cauér, Blass, Roberts, Dittenberger-Purgold, Danielsson, Keil, Buck 1910, Schwyzer, Solmsen, Buck 1955, van Effenterre-Ruzé | ζεκαμναῖα Bergk, Dittenberger-Purgold, Keil || 7-8 ἐ|νέχο|ιτο ed. pr., e tutti gli editori successivi, tranne Danielsson, Minon; ἐ|νέχοι|ιτο Danielsson || 8 φ|ρίζως Comparetti | ταῦ|ιτά κ' ἀπάσκοι ed. pr.; ταῦτά κα πάσκοι Ahrens, Comparetti, Bergk, Blass, Danielsson, Schwyzer, Koerner 1981, van Effenterre-Ruzé; ταῦ|ιτά κα πάσκοι Roehl, Cauér, Dittenberger-Purgold, Keil, Michel, Glotz, Buck 1910, Solmsen, Buck 1955 || 9 oppure: [κα]ῖ να[ζ]ικέοι ?;.. ιν... κεο. ο.. λαξιαρος ed. pr.; (ἀκ)ιν(ητί) κ' ἔο(ι) ὀ (πί)ναξ ἱαρός Ahrens, Roehl; [κα]ῖ ν... κεο[ι] ὀ [πί]ναξ ἱαρός Daniel; [αῖ τ]ιν' [ἀζ]ικέο[ι] ὀ [πί]ναξ ἱαρός Comparetti, Dittenberger-Purgold, Michel, Glotz; [τ]ιν' ν [αῖε]ῖ κ' ἔοι ὀ πῖναξ ἱαρός Roehl *Addenda*, Cauér; (τε)ῖν (κ' ἄν)κέο(ι)το (πί)ναξ ἱαρός Bergk; [ἄ ν]ιν [ἀζ]ικέοι. ὀ πῖναξ ἱαρός Blass, Roberts; [αῖ ν]ιν [ἀζ]ικέοι. ὀ πῖναξ ἱαρός Danielsson; [.]ιν[ἀζ]ικέο[ι]. ὀ πῖναξ ἱαρός Keil; [αῖ τ]ιν' [ἀζ]ικέο[ι]. ὀ πῖ[ι]ναξ ἱαρός Buck 1910, Buck 1955, Koerner 1993; [αῖ τ]ιν' [ἀζ]ικέο[ι]. ὀ [πί]ναξ ἱαρός Schwyzer;.. ιν [ἀζ]ικέο[ι]. ὀ πῖ[ι]ναξ ἱαρός Solmsen; [αι τ]ιν' [αζ]ικέοι. ο π[ι]ναξ ἱαρος Jeffery; [αῖ τ]ιν' [ἀζ]ικέοι. ὀ πῖ[ι]ναξ ἱαρός Koerner 1981, van Effenterre-Ruzé; [αῖ τ]ιν' ἀ[ζ]ικέοι. ὀ πῖ[ι]ναξ ἱαρός Minon.

**Traduzione** Il pronunciamento per gli Elei. Patrias abbia fiducia, e la sua famiglia e i suoi beni. Se qualcuno lo maledicesse, si allontani, come (se maledicesse) un Eleo. Ma se non imponessero le ammende colui che detenga la più alta carica e i re, paghi dieci mine sacre a Zeus Olimpio ciascuno di coloro che non imponessero le ammende. Ma annunci l'ellanodica, e le altre ammende annunci la damiurghia: se non annunciassi, paghi il doppio al momento del rendiconto. Ma se qualcuno, punendolo, frustasse il responsabile, incorra nella multa di dieci mine, se lo frustasse con consapevolezza; e Patrias, il segretario, subisca lo stesso e desista, senza ammende. La tavola sia sacra a Olimpia.

## Collegamenti

Pronunciamento per i Chaladrioi e Deucalione (AXON 102): <https://mizar.unive.it/axon/public/axon/anteprima/anteprima/idSchede/102>.

La tablette en bronze d'Idalion (AXON 331): <https://mizar.unive.it/axon/public/axon/anteprima/anteprima/idSchede/331>.

Pronunciamento per gli Anaitoi e i Metapioi (AXON 358): <https://mizar.unive.it/axon/public/axon/anteprima/anteprima/idSchede/358>.

Prayer for justice di Kollyra (AXON 519): <https://mizar.unive.it/axon/public/axon/anteprima/anteprima/idSchede/519>.

Decisione della polis per lo scriba Spensithios (AXON 78): <https://mizar.unive.it/axon/public/axon/anteprima/anteprima/idSchede/78>.

---

## Commento

### 1 Il documento: descrizione e datazione

Come le altre lamine in bronzo che ci hanno trasmesso i testi delle  $\epsilon\rho\acute{\alpha}\tau\rho\alpha\iota$  elee, anche la tabella che restituisce quello della  $\epsilon\rho\acute{\alpha}\tau\rho\alpha$  per gli Elei è stata rinvenuta a Olimpia, il 7 febbraio 1880 a circa 13,5 m a sud del Philippeion, ed è attualmente conservata nel suo Museo (nr. inv. B 771). Il testo, aperto da un 'titolo' e chiuso dalla sua stessa consacrazione a Olimpia, è senza dubbio completo<sup>1</sup> e ospitato in uno specchio epigrafico preparato con una certa cura e contornato da un bordino che, più spesso e sporgente, è sostanzialmente conservato lungo tutti e quattro i lati della tabella, sebbene meno regolarmente lungo quello inferiore, il più danneggiato. I due fori per l'affissione, praticati precedentemente all'inserimento del testo, hanno costretto a rientrare, a sinistra e a destra, la quinta linea, che è fatta coincidere con quella centrale del testo da una lievissima rigatura; quest'ultima assicura la *ductus* orizzontalmente regolare e un'altezza pressoché identica a tutte le lettere, tranne quelle tonde, che sono leggermente più grandi e praticamente identiche l'una all'altra, per essere state probabilmente ottenute con l'aiuto di uno strumento meccanico.<sup>2</sup> Il supporto è composto da un frammento principale e da altri assai più piccoli: tre di questi ultimi (i due che restituiscono, ma solo in parte, l'angolo in basso a sinistra e quello che conserva alcune lettere dell'ultima riga) presentano caratteri che sono, come in quello principale, identificabili senza difficoltà; il testo è dunque agevolmente leggibile, anche grazie al fatto che, nei punti in cui la tabella si è rotta, la rottura ha sostanzialmente ricalcato il margine delle lettere, tutte profondamente incise, e che le sole incertezze nella lettura riguardano proprio l'angolo in basso a sinistra, il più lacunoso. Quanto all'epoca alla quale deve essere assegnato il documento, si deve senz'altro accogliere la datazione già proposta da Jeffery al 475-450: esito di un accurato riesame paleografico di tutte le  $\epsilon\rho\acute{\alpha}\tau\rho\alpha\iota$  elee, che erano state precedentemente datate perlopiù tenendo conto di discussi e discutibili elementi della tradizione sul-

---

Tutte le date devono intendersi a.C., quando non altrimenti specificato.

<sup>1</sup> Comparetti 1881, 71-2, che legge in  $\kappa\alpha\iota\ \tau\alpha\upsilon\tau\acute{\omega}$  (=  $\kappa\alpha\iota\ \tau\grave{\alpha}\ \alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon$ ) «anche queste cose qui», ritiene che il testo riporti «non una legge intiera, completa e che stia da sé, ma soltanto un articolo di aggiunta ad una legge anteriore»; lo ritiene un supplemento a una legge precedente anche Roehl, *IGA*, 39.

<sup>2</sup> L'utilizzo di uno strumento meccanico per ottenere le lettere tonde è stato supposto già da Kirchhoff 1880, 66, e successivamente da Roehl (*IGA*, 39) e Dittenberger, che riferisce inoltre della lieve rigatura (*I.Olympia*, col. 3), notata anche da Minon, *I.dial. éléennes*, 138.

la storia arcaica di Elide e di Olimpia, essa è stata successivamente confermata da Minon, in base all'occorrenza delle lettere individuali come discriminanti per la datazione dei documenti elei.<sup>3</sup>

Elei sono infatti l'alfabeto del documento e il suo dialetto, che è caratterizzato da rotacismo (ll. 2 e 3: ὄρ e ὄρ) e regolare zetacismo, nonché dall'utilizzo, qui esclusivo, della desinenza -αις (ll. 3-4: μναῖς ... καθύταις) per l'accusativo plurale femminile;<sup>4</sup> al pari delle altre φράτραι, il documento contiene un pronunciamento dell'oracolo di Zeus Olimpio,<sup>5</sup> richiesto in questo caso dai soli Elei e rivolto a loro soltanto, come denunciato dal 'titolo' di l. 1 (ἀ φράτρα τοῖς φαλείοις).<sup>6</sup> Chiedersi se questo significhi che le prescrizioni oggetto del coman-

**3** È già stato dettagliatamente descritto altrove (Zunino 2018, 25-7) il metodo seguito da Jeffery e i risultati ottenuti dalla studiosa (LSAG<sup>2</sup>, 206-8 e 216-21), nonché il contributo successivamente apportato da Minon (*I.dial. éléennes*, 138 e 274-9) alla datazione dei documenti elei. Quella proposta dal primo editore (Kirchhoff 1880, 68), rimasta sostanzialmente indiscussa fino al riesame della Jeffery (con una sola eccezione, basata sul riferimento a un «antico testo scritto» del mutilo documento Minon, *I.dial. éléennes* nr. 13, l. 5, considerato coevo: Comparetti 1881, 78), assegnava invece la φράτρα per gli Elei a un momento precedente il 580, anno della L Olimpiade, sulla base della menzione di un singolo ellanodica (l. 5), posta a confronto con la notizia dell'introduzione di due agonoteti avvenuta secondo Pausania proprio in occasione di quella Olimpiade (una discussione dell'intero passo relativo alla storia dei giochi olimpici, 5.7.6-9.6, in Christesen 2007, 220-7). È tuttavia opinione ormai condivisa che i giudici delle gare olimpiche abbiano assunto il nome di ellanodici solo successivamente alle guerre persiane (vd., ad es., Minon, *I.dial. éléennes*, 532-5, e Romano 2007), un'opinione non smentita dalle prime iscrizioni elee che li menzionano, ora datate entrambe al 475-450 (Minon, *I.dial. éléennes*, nrr. 18 e, appunto, 20). Quanto al nome dell'ellanodica, che nella φράτρα non è preceduto dall'articolo, non può affatto escludersi che si tratti di un riferimento generale a un componente (qualsiasi) di un collegio degli ellanodici, il cui numero complessivo resterebbe pertanto oscuro (sono almeno due secondo Minon, *I.dial. éléennes*, 534-5 e nota 284), piuttosto che la prova dell'esistenza di un solo ellanodica al momento dell'emanazione del pronunciamento (così anche Bourke 2018, 98, sebbene ritenga una prova in quel senso la prima menzione letteraria del giudice, altrettanto priva di articolo, nell'*Olimpica* di Pindaro 3.12 che celebra la vittoria di Terone di Agrigento col carro alle Olimpiadi del 476 [Bourke 2018, 75-6, 94 e 98-100]). Nel senso, dunque, di astensione dal giudizio su questo punto andrà qui inteso ogni riferimento all'ellanodica.

**4** Ossia la seconda desinenza originaria dell'accusativo plurale: Buck 1955, 68 e 159; Minon, *I.dial. éléennes*, 355-7 e 373. Sui fenomeni elei del rotacismo e dello zetacismo (fonetico o grafico che sia): Minon, *I.dial. éléennes*, 345-9, 332-5.

**5** Così Mello 2008, la cui interpretazione (sovente ignorata dagli studiosi successivi, quando non travisata: cf. Scharff 2016, 95 nota 169) è qui accolta, come già in Gehrke 2013, 44 e nota 23, 46 e nota 29, Zunino 2018 e 2021 (cf. anche Gehrke 2023, 191 e nota 16). *Contra* Roy 2015b, 147 (la cui rapida argomentazione è tuttavia assai poco convincente).

**6** Che il pronunciamento sia rivolto ai soli Elei costituisce eccezione rispetto alle altre φράτραι di cui è sicuramente conservato il 'titolo' (quella per gli Elei e gli Euwaoioi, per i Chaladrioi e Deucalione e quella per gli Anaitoi e i Metapioi: Minon, *I.dial. éléennes* nrr. 10, 12 e 14). La circostanza suggerisce che Patrias, oggetto del provvedimento, non ha tuttavia partecipato alla consultazione e si trova pertanto in posizione subordinata rispetto agli Elei.

do divino coinvolgono unicamente la comunità politica degli Elei,<sup>7</sup> così come discutere dei possibili motivi che hanno condotto alla consultazione, deve tuttavia necessariamente seguire l'attenta lettura e comprensione di quelle stesse prescrizioni che, nonostante l'agevole leggibilità del testo, sono state, e in parte ancora sono, oggetto di interpretazioni diverse e dibattito.

## 2 Il testo: lettura e interpretazione

### 2.1 ΠΑΤΡΙΑΝ e ΠΑΤΡΙΑΣ (ll. 1 e 8)

Pur affermando di non riuscire a comprendere nel dettaglio la lettera di molte delle singole clausole del provvedimento, il primo editore identificava con certezza in πατριάν ... και γενεάν (l. 1), disposte in *climax* discendente per importanza ed estensione, due forme di ripartizione della popolazione elea, corrispondenti l'una alla φρατρία, l'altra al γένος noti in Attica: la legge avrebbe dunque riguardato l'iscrizione di un figlio maschio (l. 2: φάρρενορ φαλείω) in una πατριά e stabilito la procedura da seguire nel caso in cui la stessa fosse stata impedita (l. 2: αἰ ... τις κατίαρ' αὔσειε, di cui non si azzardava tuttavia alcuna traduzione).<sup>8</sup> A quelle due prime partizioni, Ahrens<sup>9</sup> aggiungeva la «famiglia» (l. 2: ταύτω, ossia τὰ αὐτοῦ corrispondente a τοὺς αὐτοῦ) e individuava nel documento una legge con cui si ordinava ai congiunti, dal senso più ampio del termine a quello più ristretto, di un maschio adulto eleo (l. 2: φάρρενορ φαλείω) a danno del quale qualcuno avesse celebrato sacrificio (l. 2: αἰ ... τις κατιαραύσειε) di «stare tranquilli» (l. 1: θαρρήν) e astenersi da qualunque forma di vendetta, lasciando piuttosto allo stato la punizione del colpevole. A seguire, gli studiosi che hanno accolto e sostenuto l'interpretazione di πατριά come termine indicante un qualche tipo di ripartizione della popolazione elea<sup>10</sup> hanno attribuito alla legge una portata as-

<sup>7</sup> Come ritenuto dagli studiosi che assegnano a φράτριά il senso di 'legge', un senso che può senz'altro apparire soddisfacente in questo caso, ma assai difficilmente negli altri, di cui *supra* nota 6 («literally 'agreements'» sarebbero invece le φράτριά secondo Bourke 2018, 98, di cui questa frutto di un accordo degli Elei «among themselves»: cf. anche *infra* nota 97). È inoltre perfettamente chiaro che, se la decisione degli Elei avallata dall'oracolo di Zeus Olimpio avesse a che fare con il suo luogo di culto, la sua validità non si estenderebbe ai soli Elei (che sicuramente in questo periodo lo amministrano), ma ugualmente a tutti i frequentatori del santuario.

<sup>8</sup> Kirchhoff 1880. Proponeva un'ulteriore tmesi del verbo di l. 2 Curtius 1880, 69: κατ' ἴαρ' αὔσειεν.

<sup>9</sup> Ahrens 1880.

<sup>10</sup> Particolarmente indicative degli sforzi richiesti da questa interpretazione, soprattutto dopo le puntuali critiche di Dittenberger, *I.Olympia*, coll. 5-6, che sottolineava an-

sai generale e un valore che potremmo in qualche caso definire ‘costituzionale’: Comparetti,<sup>11</sup> il solo a interpretare in senso positivo *κατιαραύσειε*, pensa a una solenne consacrazione, che coinvolge tutto lo stato eleo, da parte di uno dei componenti di una eletta schiera di uomini valorosi (l. 2: *τις ... φάρρενον φαλείω*, da intendersi come singolare collettivo) che onorano la patria con le loro vittorie olimpiche; Danielsson<sup>12</sup> ritiene che il provvedimento stabilisca che un maschio adulto eleo non può essere espulso dalla *πατριά* di appartenenza, mentre Keil<sup>13</sup> riconosce nella *φράτρα* uno *Staatsgrundgesetz* degli Elei, che stabilisce le ripartizioni dello stato, i cui membri non possono essere maledetti. Glotz e Buck, individuando nel verbo *κατιαραύσειε* l’iniziale atto accusatorio che dà il via alla procedura processuale, ritengono a loro volta che la legge debba proteggere la *πατριά*, la famiglia e i beni dell’accusato (l’Eleo maschio adulto di l. 2) nonché, da eventuali maltrattamenti (ll. 7-9), lui stesso, che in caso di condanna sarà l’unico responsabile del reato commesso (presumibilmente un reato di sangue, secondo Glotz).<sup>14</sup> Su una linea non troppo distante Schwyzer, secondo cui la protezione dello stato va invece alle famiglie di coloro che siano stati colpiti da bando.<sup>15</sup>

Gli svariati tentativi di individuare il corretto significato di *πατριά* (che si tratti del corrispettivo della fratria ateniese o, secondo altri, del *γένος* o, infine, di un qualche tipo di partizione politica della popolazione elea), accompagnata e quindi sicuramente distinta da *γενεά*, sembrano confermare le critiche mosse a questa linea interpretativa già da Dittenberger, che sottolineava anche la difficoltà di associare a questa coppia di termini *καὶ ταύτῳ* (che Kirchhoff, non a caso, aveva corretto in *κα<τ>ταυτό*, per *κατὰ τὸ αὐτό*), in cui la menzione di un *αὐτός* sembra presupporre quella, a essa necessariamente precedente, di una specifica persona alla quale il pronome possa essere riferito.<sup>16</sup> Dittenberger, di conseguenza, accoglieva la propo-

---

che l’incompatibilità etimologica di *πατριά* e *φρατρία*, appaiono le parole di Glotz 1904, 255: «Cette ‘patrie’ qui a son greffier, cette ‘patrie’ qui est rapprochée de la *γενεά* est un *γένος* au sens antique, une petite phratrie dont fait partie la famille».

**11** Comparetti 1881.

**12** Danielsson 1898-99.

**13** Keil 1899, 154-60.

**14** Glotz 1904, 247-59; Buck 1910, 219-20 (testo e commento sono identici nell’edizione del 1928); 1955, 259-61 (in quest’ultima edizione del testo, l’autore non legge più, a l. 2, *φάρρενον φαλείω*, ma *φάρρεν ὄρ φαλείω*: sebbene l’oggetto dell’accusa non sia più un maschio eleo ma la sua «gens and family and his property», l’interpretazione generale della *φράτρα* non cambia).

**15** *Dial. graec. ex.*, 211-12 nr. 409. Anche secondo Penna 1987-88, il provvedimento è teso a garantire l’inviolabilità «alla *patra* e alla *ghenea*» e alla proprietà del colpevole di un grave reato.

**16** *I.Olympia*, coll. 5-6, in cui si pone in rilievo anche l’assenza dell’articolo davanti a ΠΑΤΡΙΑΣ di l. 8, assai poco comprensibile se deve essere così indicato il segreta-

sta, cautamente avanzata da Blass dodici anni prima, di identificare in ΠΑΤΡΙΑΝ un nome proprio, sino ad allora ignoto in Elide, così come altrove, ma che poteva corrispondere a quello già conosciuto, ad esempio dalle iscrizioni delfiche, nella forma Πατρίας:<sup>17</sup> Πατρίαν καὶ γενεᾶν καὶ ταύτῳ andava dunque inteso come «Patrias, la sua famiglia<sup>18</sup> e i suoi beni». Ed è senz'altro questa, proprio per essere la più semplice e soddisfacente dal punto di vista grammaticale e sintattico, l'interpretazione qui accolta per Πατρίαν (al nominativo Πατρίας: l. 8), unanimemente adottata nelle edizioni più recenti del documento.

Occorre, prima di continuare, sottolineare una conseguenza fondamentale che l'adozione della lettura Πατρίας in luogo di πατριά ha (o meglio, deve inevitabilmente avere) sulla lettura delle clausole successive del pronunciamento e, per dir così, sulle aspettative che si possono nutrire nei confronti del suo contenuto: nel momento in cui si accetta di essere di fronte a un provvedimento *ad personam*, perciò stesso straordinario, non ci si può attendere da quel provvedimento che esso abbia necessariamente la stessa portata 'costituzionale' di uno il cui interesse principale sia, all'opposto, la procedura di arruolamento di un figlio maschio tra gli Elei o quella, altrettanto generale, da seguire nel caso di un (qualsiasi) processo che venga tentato contro un Eleo.<sup>19</sup> Quando a questo si aggiunga, come già detto, che il provvedimento che riguarda Patrias è l'esito di una consultazione dell'oracolo di Olimpia,<sup>20</sup> che la pena principale da esso prevista, come si vedrà, è l'allontanamento dal dio e dal suo santuario e che, in-

---

rio della *patria* (πατριάς ὁ γροφεύς); così anche Minon, *I.dial. éléennes*, 141 nota 621. Cf. anche *supra* nota 10.

**17** SGDI I.4a, 320-2 nr. 1152. Oltre che a Delfi, il nome è attestato a Trezene, Tespie e Eassioi in Locride Opunzia, mentre la forma Πατρίας è appunto attestata in questa sola iscrizione elea (LGPN III.A, s.vv. Πατρίας e Πατριάς; LGPN III.B, s.v. Πατρίας).

**18** Preferisce piuttosto «discendenza» (Minon, *I.dial. éléennes*, 141 e nota 620, sebbene nella traduzione opti per «famille»: 140).

**19** Perfettamente consapevole delle differenti conseguenze nell'interpretazione del documento Walter 1993, che a esso dedica soltanto una nota (120-1 nota 32): «Da die Frage, wer oder was unter πατριάς (Z. 1) zu verstehen ist, nicht geklärt ist [...], wird die Inschrift hier nur ergänzend herangezogen. Vielleicht geht es um die Zugehörigkeit einer Person oder Gruppe zur eleischen Gemeinde und deren Sicherung (θάρεν Z. 1). Darauf eine Interpretation zu bauen, wäre indes Spekulation». Sembra invece risentire particolarmente delle implicazioni derivanti dalle interpretazioni precedenti quella di Koerner 1981 e *Gesetzestexte*, in cui la garanzia della protezione a Patrias prevista dal provvedimento ha in questo un'importanza secondaria rispetto alla definizione degli ambiti di competenza e dei rapporti reciproci delle diverse magistrature menzionate.

**20** Ossia l'esito dell'avallo divino a una decisione presa dagli Elei: «The Greeks [...] were proactive. They did not bother the oracle with a problem, but asked it to approve a solution. Many inscriptions begin simply with 'the god gave the oracle', but the implied spontaneous assertion of sovereignty is a mirage: on close inspection, the oracle inscribed is nothing but one of the alternatives proposed by the *polis* or by an individual» (Bonnechere 2013, 375).

fine, il magistrato incaricato di sentenziarla è l'ellanodica,<sup>21</sup> diviene del tutto lecito ritenere che il baricentro di quelle stesse aspettative debba spostarsi piuttosto sul luogo di culto e sugli Elei (ma solo in quanto amministratori indiscussi, all'epoca del pronunciamento, di quel luogo di culto).<sup>22</sup>

## 2.2 La protezione garantita a Patrias (ll. 1-2: θαρρῆν, \*κατιαραῖο e φάρρῆν)

Il pronunciamento di Zeus per gli Elei, dunque, esordisce ordinando a Patrias di «avere fiducia»: una volta escluso che in ΠΑΤΡΙΑΝ (e nel successivo ΠΑΤΡΙΑΣ di l. 8) debba celarsi una qualche forma di ripartizione del popolo eleo e che, di conseguenza, ταῦτὸ debba essere inteso τὸς αὐτοῦ<sup>23</sup> o essere corretto, il senso di «restare tranquillo, trattenersi (dal farsi giustizia)» per il verbo θαρρῆν appare inconciliabile con la menzione dei beni di Patrias. Quanto, invece, al significato già omerico del verbo - e già in Omero utilizzato (anche) dagli dei, quasi sempre per rassicurare esseri umani in situazioni che ne mettono a rischio la vita -<sup>24</sup> è difficile decidere se anche γενεάν e ταῦτὸ, al pari di Patrias, ne siano il soggetto o se debbano piuttosto interpretarsi come accusativi di relazione. Tuttavia, dal momento che suonerebbe abbastanza singolare una rassicurazione che fosse esplicitamente diretta alla discendenza e ai beni di Patrias, ma non alla sua persona, la pri-

**21** È opportuno sottolineare sin d'ora che i documenti elei che hanno indotto a ritenere che i poteri dell'ellanodica venissero esercitati anche oltre il santuario di Olimpia e i suoi giochi sono soltanto due: appunto la φράτρα per gli Elei e la parziale revisione da parte dei μαστροί del giudizio arbitrale precedentemente emesso da Menandro e Aristoloco (Minon, *I.dial. éléennes* nr. 15). Per quanto seducente possa essere l'ipotesi di identificare questi ultimi con gli ellanodici (Siewert 1981, 235, mentre la studiosa belga pensa piuttosto agli ἱερομαῖοι [108-9]), l'eventuale affidamento a loro di un arbitrato internazionale ne testimonierebbe senz'altro l'importanza sulla scena panellenica, ma in nessun modo (al pari, come si vedrà, della stessa φράτρα per gli Elei) l'estendersi delle loro competenze ordinarie ad ambiti diversi da quello dei giochi di Olimpia.

**22** Cf. anche *infra* nota 135. La gestione del santuario di Olimpia è unanimemente ritenuta elea nel periodo al quale si assegna il documento qui discusso, nonostante il vivace dibattito sulla struttura politica degli Elei e le differenti posizioni sulla storia precedente dell'amministrazione del luogo di culto (derivanti in particolare dal giudizio relativo alla 'questione pisate' e alla teoria anzionica di Kahrstedt 1927). Limitandosi ai contributi più recenti, cf. Nielsen 1997; Nafissi 2001; 2005; Roy 2002a; 2002b; 2004; 2009; 2013a; 2015a; Möller 2004; Ruggeri 2004 (part. 188-207); Gehrke 2005; 2023; Taita 2007 (part. 49-60); Giangiulio 2009; Köiv 2013; Bourke 2018.

**23** Suscettibile di essere correttamente annotato ταῦτὸ in eleo secondo Minon, *I.dial. éléennes*, 143 e nota 630 (ma l'effettiva occorrenza di questo tipo di crasi in eleo è discussa: Zunino 2021, 19-20).

**24** Le occorrenze omeriche sono indicate da Glotz 1904, 256 note 3-8. Il verbo θαρρῆν corrisponde dunque all'espressione θ[άρο]ς ἔα della l. 1 della coeva legge sulla protezione del teocolo (Minon, *I.dial. éléennes* nr. 9; cf. 142-3).

ma soluzione appare quella preferibile, nonostante l'inadeguatezza di ταῦτό a svolgere la funzione di soggetto da un punto di vista logico.<sup>25</sup>

I motivi della rassicurazione diretta a Patrias appaiono precisarsi nella clausola successiva (l. 2: αἱ ζέ τις καταραύσειε, φάρρῆν ὄρ φαλειῖο) che, seguita da un'altra nuovamente aperta da αἱ ζέ, è in sé conclusa.<sup>26</sup> Nel periodo ipotetico che di conseguenza la compone, il verbo della protasi è riconoscibile nell'ottativo aoristo καταραύσειε,<sup>27</sup> mentre quello dell'apodosi non può che essere costituito dall'infinito φάρρῆν, a sua volta seguito da ΟΡ, che interpretare come ὄρ (corrispondente all'attico ὡς) e non come pronome relativo sembra inevitabile.<sup>28</sup>

Il verbo della protasi, che rispetto alle prime letture è stato giustamente 'ricomposto' da Ahrens e il cui participio presente ricorre in un più tardo decreto eleo di amnistia per coloro che sono stati condannati alla pena del bando,<sup>29</sup> sembra corrispondere all'attico καθιερεύω. Quest'ultimo è un verbo assai raro, utilizzato soprattutto nella letteratura tarda, che compare per la prima volta nel *Fedro* di Platone (252c) e poi nell'*Etica Nicomachea* di Aristotele (1148b) con il senso di «sacrificare, immolare» un essere umano;<sup>30</sup> nei testi epi-

**25** Così già Minon, *I.dial. éléennes*, 142-3 – senza tuttavia poter escludere con assoluta certezza che nel secondo caso, logicamente ineccepibile, la protezione della persona di Patrias possa essere considerata tutt'uno proprio con il suo essere (l'unico) soggetto del verbo.

**26** A partire da Ahrens 1880, 579-80, molti editori che leggono φάρρῆνον φαλειῖο e ritengono perciò che la frase che si apre con αἱ ζέ μεπιθειῖαν τὰ ζίγκαια sia una seconda protasi, coordinata a quella che ha inizio con αἱ ζέ τις καταραύσειε, leggono in quella stessa coordinata ζέ (= δη) invece di ζέ. Appare senz'altro preferibile, in un testo non letterario come quello del pronunciamento, un'interpretazione che prenda piuttosto atto dell'inizio di una nuova clausola appunto segnalato dal nuovo αἱ ζέ, notando *en passant* che la seconda protasi, restrittiva, di l. 8 (αἱ φειζὸς ἰμάσκοι) è totalmente priva di ζέ o ζέ qualsivoglia e che, a sua volta, ἐπένποι ζέ κ' Ἑλλανοζίκασι di l. 5 sembra essere, come si vedrà, una principale 'indipendente' e non una coordinata della precedente apodosi.

**27** Sull'utilizzo, assai raro negli enunciati prescrittivi dei documenti elei, dell'aoristo in luogo del presente (in questo caso, l. 2: καταραύσειε e μεπιθειῖαν; ll. 5-6: ἐπένποι, ἐπενπέτο e μένποι, in cui tuttavia l'aoristo ha già in Omero valore di presente), Minon, *I.dial. éléennes*, 442.

**28** Come già chiarito da Blass, *SGDI* I.4a, 321, il pronome relativo, riferito al precedente τις, avrebbe senso solo nel caso in cui ΠΑΤΡΙΑΝ fosse letto πατριάν e il genitivo φαλειῖο si riferisse, di conseguenza, a essa, alla γενεά e a ταῦτό (appunto, di un Eleo). Quanto alla lettura φάρρῆνον φαλειῖο, la possibilità che φάρρῆν sia, su base etimologica, l'equivalente eleo di ἄρσῆν/ἄρρην ('maschio') appare esclusa da Chantraine 1999, 116 s.v. ἄρσῆν, e Benveniste 1969, 21-5; forse più ammissibile secondo Beekes 2010, 141 s.v. ἄρσῆν, che tuttavia afferma chiaramente: «The Gr. forms show no trace of a digamma, cf. especially Gortyn ερσεν-». Quella lettura sembra in ogni caso doversi respingere in base alla corretta individuazione del succedersi delle clausole nel provvedimento (cf. *supra* nota 26).

**29** Minon, *I.dial. éléennes* nr. 30, probabilmente *ante* 324; l. 5: καταραύων.

**30** Il senso resta il medesimo anche nella letteratura successiva, sebbene la vittima non sia sempre un essere umano.

grafici di epoca classica si incontra (con certezza) una sola volta in una iscrizione delfica, in cui assume lo stesso significato dell'assai più comune καθειρῶ.<sup>31</sup> Nel dialetto eleo, il senso del verbo appare a sua volta diverso, così come diversa ne è la reggenza: l'ellittica espressione ὄρ φαλείῳ, infatti, sembra comprendersi al meglio soltanto se in essa è sottinteso lo stesso verbo utilizzato nella protasi, testimoniando di conseguenza che quello regge il genitivo.<sup>32</sup> A differenza di quanto avviene nell'uso attico del verbo, che è transitivo, il preverbo κατά mantiene così intatto quel senso di ostilità che la preposizione è in grado di esprimere quando è appunto seguita dal genitivo.

Le specializzazioni attica ed elea del verbo sembrano così derivare da un comune significato originario che può riassumersi in «sacrificare contro, celebrare un sacrificio contro o a danno di qualcuno», intendendosi con ciò la celebrazione di un rito sacrificale teso a guadagnare l'alleanza di una divinità ai danni di un avversario. Se tuttavia nell'uso attico il verbo mantiene, per dir così, la sua specializzazione sacrificale, attenuando al tempo stesso il suo carattere oppositivo, nell'uso eleo sarebbe piuttosto avvenuto il processo contrario: presumibilmente per analogia con κατεύχομαι e, anche per assonanza, καταράομαι, il verbo mantiene la connotazione di ostilità, ma assume il significato di «maledire, pronunciare una maledizione contro qualcuno» - il significato che appare il più soddisfacente sia nel caso di Patrias, sia nel caso del già citato decreto di amnistia, in cui chi voglia può impunemente maledire (ll. 5-6: καὶ καταραίων ὁ δηλόμ<ενο>ρ | ἀνάτορ ἦστω) colui che, contrariamente a quanto stabilito dal decreto, metta al bando uno degli esuli amnistiati o ne confischi i beni.<sup>33</sup>

La clausola che segue la rassicurazione divina diretta a Patrias si concentra, dunque, sulla possibilità che qualcuno lanci contro di lui una maledizione e proprio quella rassicurazione assume piena con-

**31** CID I nr. 7, ll. 23-4 (cf. anche CID IV nr. 4, l. b.6).

**32** Così Minon, *I.dial. éléennes*, 144 e nota 637, alla quale si rinvia anche per la discussione generale del verbo (543-5), sul quale cf. anche Casabona 1966, 26-8. Che il genitivo φαλείῳ sia retto dallo stesso verbo (sottinteso) della protasi appare ipotesi preferibile a quella di Dittenberger (*I.Olympia*, col. 6), che intende invece ὄρ φαλείῳ come un genitivo assoluto in cui è sottinteso il verbo essere.

**33** Il senso di «accusare, pronunciare ufficialmente l'accusa» che dà inizio alla procedura processuale, attribuito al verbo (corrispondente, dunque, all'attico κατηγορέω) da Glotz e Buck (di cui *supra* nota 14), già di per sé criticabile (Minon, *I.dial. éléennes*, 544), comporta necessariamente anche la proposta, avanzata da Buck (1955, 260), di identificare nel verbo φάρρῆν un corrispondente dell'attico φεύγω nel suo senso giudiziario di perseguire qualcuno per un reato. Come si vedrà, la corrispondenza stabilita fra questi due verbi è in sé sostanzialmente corretta, ma nel testo eleo in cui compare φεύγω (Minon, *I.dial. éléennes* nr. 30, l. 4), così come nel testo locrese in cui ricorre φέρρῆν (*IG IX<sup>2</sup>.1.3* 609, l. A.12), corrispondente dell'eleo φάρρῆν, i verbi indicano senz'altro una punizione (accompagnata nel testo locrese dalla confisca dei beni e dalla distruzione della casa) e non hanno dunque alcun significato procedurale.

cretezza nel momento in cui si afferma che quello sarà trattato «come (se maledicesse) un eleo» (ὄρ φαλείῳ). Se questa espressione, intanto, permette di comprendere per via indiretta che Patrias non è eleo e che, inoltre, maledire un Eleo è un atto illecito che prevede una punizione<sup>34</sup> – due punti che dovranno nuovamente essere discussi –, quest'ultima, che attende dunque (anche) chi abbia maledetto Patrias, si cela nel verbo φάρρῆν.

È stato accertato da tempo che il verbo è il corrispondente eleo del locrese φέρρῳ e dell'attico ἔρρω; quando usato all'imperativo – la forma che ricorre tanto nel bronzo Pappadakis<sup>35</sup> quanto nel caso eleo, in cui l'infinito ha valore iussivo – esprime l'ingiunzione di allontanarsi, sparire dalla vista di chi parla. Solennemente pronunciato, qui, dallo stesso Zeus, il comando intima senz'altro a colui che maledica Patrias di allontanarsi dal dio e dal suo santuario e, di conseguenza, dall'intero consesso degli Elei, che del luogo di culto sono gli amministratori e custodi; esso può inoltre ben corrispondere, come già da altri proposto, al φευγέτω ποτ' τῷ Διὶ ὄρ τῶλυμπίῳ del già citato decreto di amnistia,<sup>36</sup> che sembra rappresentarne la versione 'modernizzata' e uniformata al lessico della *koine* e rendere esplicito che l'allontanamento deve essere appunto inteso, innanzitutto, da Zeus e dal suo luogo di culto.<sup>37</sup>

---

**34** Così, per primo, Dittenberger (*I.Olympia*, col. 6), in questo seguito da tutti i commentatori che leggono Πατρίας.

**35** *IG IX<sup>2</sup>.1.3 609*, l. A.12: φερρέτῳ.

**36** Minon, *I.dial. éléennes* nr. 30, ll. 4-5.

**37** In altre parole, nel decreto di amnistia l'espressione ποτ' τῷ Διὶ ὄρ τῶλυμπίῳ rende semplicemente esplicito ciò che è implicito, ma del tutto evidente, nel φάρρῆν pronunciato direttamente da Zeus, per mezzo del suo oracolo. Sul verbo eleo, che è stato immediatamente accostato a φεύγω da Blass (*SGDI* 1.4a, 321), Minon, *I.dial. éléennes*, 522-3 (sebbene la sua attestazione nella φράτρα per i Chaladrioi e Deucalionie sia tutt'altro che certa: Zunino 2018, 33-6); la studiosa ritiene tuttavia che l'espressione ποτ' τῷ Διὶ ὄρ τῶλυμπίῳ si riferisca piuttosto al contatto con la statua di Zeus stabilito da chi pronuncia il bando (433-5).

## 2.3 L'amministrazione della giustizia

### 2.3.1 Le ammende (ll. 2-3 e 5: τὰ ζίκαια)

Alla solenne enunciazione della protezione che il dio intende garantire a Patrias (innanzitutto nel suo santuario di Olimpia e così come essa è già garantita a ogni altro Eleo) e della terribile punizione che incombe su colui che la violi, seguono, per dir così, le istruzioni impartite a coloro che nel mondo degli uomini dovranno amministrare la giustizia decisa da Zeus.<sup>38</sup> Ma la formulazione della prima clausola in cui sono menzionati magistrati (ll. 2-4: αἱ ζεῖ μέπιθεῖαν τὰ ζίκαια ὄρ μέγιστον τέλος ἔχοι καὶ τοὶ βασιλᾶες, ζέκα μναῖς καὶ ἀποτίνοι φέκαστος τῶν μέπιποεόντων καθύταις τοῖ Ζι Ὀλυμπίοι) è a dir poco sorprendente per più di un motivo.

Il primo è l'utilizzo del plurale τὰ ζίκαια (ll. 2-3) apparentemente in riferimento all'unica pena sin qui menzionata, ossia il φάρρην.<sup>39</sup> La sola altra occorrenza del termine nel pronunciamento per gli Elei (l. 5: τᾶλλα ζίκαια) è, nuovamente, al plurale ma neppure in quel caso - in cui l'alterità degli ζίκαια è diversamente interpretata<sup>40</sup> - la decisione è semplice; né sembra offrire un aiuto decisivo un frammen-

---

**38** Ad essa, anche nelle sue implicazioni internazionali, è dedicato Roy 2015b (su cui cf. *supra* nota 5 e che accoglie senza discussione, del pronunciamento per gli Elei così come delle altre φάρραι, l'interpretazione offerta da Minon).

**39** «[L]e pluriel ζίκαια désigne 'les sanctions pénales' prévues par l'alinéa précédent du même décret contre tous ceux qui 'maudiraient' Patrias»: Minon, *I.dial. éléennes*, 145. Il senso di 'ammenda, sanzione' per il termine eleo δίκαιον/ζίκαιον è in ogni caso sicuro (520-3) e sono dunque da respingere le interpretazioni di Glotz 1904, 248-9 e nota 1 («moyen de droit») e van Effenterre, Ruzé, *Nomima* I, 110 («droit»).

**40** Pur nella varietà delle interpretazioni offerte della procedura giudiziaria stabilita dal pronunciamento, fra coloro che intendono ζίκαια come «ammende, sanzioni», identifica τᾶλλα ζίκαια con le stesse pene delle ll. 2-3 Ahrens 1880, 583 (secondo il quale, nel caso in cui «colui che detenga la più alta carica» e i re non abbiano punito il colpevole, l'ellanodica deve assicurarsi che essi paghino l'ammenda sacra, mentre la damiurghia deve provvedere a che sia punito il colpevole in prima istanza rimasto impunito), seguito da Daniel 1881, 249; Roehl, *IGA*, 40; Danielsson 1898-99, 94 (che tuttavia ritiene che quello di cui è incaricata la damiurghia sia un processo di appello); nonché, da ultimo, Buck 1910, 219, e 1955, 261. Così anche Bergk 1883, 534-5, che ritiene che quella affidata a «colui che detenga la più alta carica» e ai re sia una *prodikasia* e il giudizio spetti a ellanodica e damiurghia. Ritengono invece che τᾶλλα ζίκαια si riferisca alla punizione di reati eventualmente commessi contro Patrias, ma diversi da quello di maledizione, Blass (*SGDI* I.4a, 321); Koerner 1981, 193; *Gesetzestexte*, 108. Sembrerebbero invece essere imposti a «colui che detenga la più alta carica» e ai re, ma essere distinti dalla multa sacra, in Penna 1987-88, 228 (poco chiaro su questo punto). Ritiene infine che l'espressione si riferisca alle sanzioni sacre a Zeus che sono inflitte (dalla damiurghia) a «colui che detenga la più alta carica» e ai re Minon, *I.dial. éléennes*, 146 (così, forse, già Busolt 1920, 505, secondo il quale la damiurghia «hatte Strafgewalt über die Könige»).

tario testo di legge datato al 475,<sup>41</sup> in cui sembrano ricorrere tanto il singolare (l. 1: τὸ ζίκαιον) quanto il plurale (l. 5: τῆς ζίκαια · κα' τὸ γράφος · τὰρχαῖον), sebbene il rinvio all'antico testo scritto che esso contiene sembri suggerire che si faccia riferimento a una pluralità di pene in quello elencate. La stessa alternanza fra singolare e plurale ricorre nella legge sulla protezione del teocolo e dei suoi beni,<sup>42</sup> in cui il plurale appare richiesto dal riferimento complessivo alle sanzioni previste per ciascuna delle leggi violate (l. 3: κατὰ φέκαστον θεθτύόν), mentre τὸ δίκαιον considera unicamente l'ultima sanzione appena menzionata. Infine, nel testo assai mutilo che riporta la condanna a carico di Timocrate, presumibilmente per il sequestro di un teoro,<sup>43</sup> il plurale sembra giustificato dalla natura composita della sanzione (due bestie da soma, del valore di due talenti, e i loro finimenti, del valore di trenta mine) e, forse, dal fatto che all'ammenda pecuniaria si aggiunge l'esclusione dall'altare<sup>44</sup> – sempre che δίκαιον/ζίκαιον possa legittimamente riferirsi a pene diverse da quelle, in natura o in denaro, che riguardano i beni del condannato, come sembra invece potersi affermare sulla base della maggioranza dei testi a noi conservati, rispetto ai quali la φράτρα per gli Elei farebbe dunque ancor più vistosamente eccezione.<sup>45</sup>

Quanto appena osservato sembra sufficiente perché il plurale τὰ ζίκαια debba essere, per dir così, preso sul serio e la spiegazione più plausibile è che le pene alle quali si allude siano, appunto, diverse rispetto a quella già pronunciata da Zeus: al φάρρῆν inflitto dal dio (che è la pena principale, quella che più lo riguarda e gli interessa) si affiancherebbero o si aggiungerebbero dunque le ammende, presumibilmente pecuniarie, stabilite dalla giustizia umana.<sup>46</sup> È possibile, ma la cautela è massima, che anche questo possa giustificare il prefisso dei verbi ἐπιτίθεμι e ἐπιτρο(ι)έω (ll. 2 e 4) che, come richiesto dalla logica del testo, vanno considerati esattamente sinonimi l'uno dell'altro.<sup>47</sup> È senz'altro certo – e occorre sottolinearlo sin d'ò-

<sup>41</sup> Minon, *I.dial. éléennes* nr. 13.

<sup>42</sup> Minon, *I.dial. éléennes* nr. 9, datata al 500-475; l. 5: τὰ δὲ δίκαια δίφνια· τὸ δίκαιον τόδε.

<sup>43</sup> Minon, *I.dial. éléennes* nr. 19, datato al 475-450.

<sup>44</sup> «Le pluriel τὰ δίκαια s'explique par le fait que les bêtes sont deux et que s'y ajoute l'équipement, et peut-être aussi parce qu'à cette sanction financière, s'ajoute l'exclusion de l'autel mentionnée l. 6-7»: 134.

<sup>45</sup> Se, appunto, τὰ ζίκαια dovesse riferirsi unicamente al φάρρῆν.

<sup>46</sup> Il fatto che le sanzioni non vengano specificate potrebbe indicare che esse possono variare – ad esempio, in base all'identità elea o meno del colpevole.

<sup>47</sup> Così, molto chiaramente, già Kirchoff 1880, 67 – ed è altrettanto chiaro che il senso dei verbi va individuato a partire dal sicuro significato di ζίκαια (cf. *supra* nota 39). Il preverbo ἐπί, che significa 'sopra', potrebbe infatti riferirsi tanto al fardello delle pene imposto al colpevole (secondo uno degli usi già omerici di ἐπιτίθημι) quan-

ra - che i verbi si focalizzano unicamente sull'imposizione delle pene e non su quanto l'abbia preceduta, ossia la loro formulazione e sentenza a carico dell'imputato, e che di conseguenza, sin qui, il compito di «colui che detenga la più alta carica» e dei re appare assai circoscritto e specifico.<sup>48</sup>

### 2.3.2 Le magistrature. «Colui che detenga la più alta carica» e i re: un collegio? (ll. 2-5)

Proprio la menzione del primo magistrato incaricato di infliggere le pene appena citate, ὄρ μέγιστον τέλος ἔχει (l. 3),<sup>49</sup> è la caratteristica più sorprendente nella formulazione della clausola: quella che è indiscutibilmente una perifrasi viene utilizzata per indicare quella che, a tutta prima, sembrerebbe essere la più alta magistratura, elea o olimpica, coinvolta nella procedura prevista dal pronunciamento.<sup>50</sup>

---

to alle pene poste sopra, cioè aggiunte ad altre - un significato, quest'ultimo, che giustificherebbe l'utilizzo del raro ἐπιπτο(ι)έω come sinonimo di ἐπιτίθημι: cf. *LSJ*<sup>9</sup>, ss.vv.

**48** È pertanto da respingere, in particolare, la proposta di Bergk 1883 che, identificando in una *prodikasia* il compito di «colui che detenga la più alta carica» e dei re (cf. *supra* nota 40), priva il verbo ἐπιτίθημι (il solo utilizzato, dal momento che l'occorrenza di ἐπιπτο(ι)έω viene corretta) della sua connotazione, per dir così, più materiale. La specificità del verbo che identifica l'azione di «colui che detenga la più alta carica» e dei re, così come quella del verbo che si riferisce al compito di ellanodica e damiurghia, è sottolineata anche da Minon, *I.dial. éléennes*, 518: «il leur revient d'infliger la peine» (cf. ἐπιθεῖαν, l. 2), après avoir au préalable tranché (γνώμων, cf. 14,6) et rendu leur sentence (cf. ἔντοι, l. 6)» - sebbene, come molti altri commentatori, la studiosa ritenga i due verbi diversamente riassuntivi dell'intera procedura giudiziaria (cf. *supra* nota 40 e *infra* nota 57).

**49** Sull'ottavo Minon, *I.dial. éléennes*, 459 nota 171 - in cui il modo verbale sembra essere richiesto sia dalla rotazione annuale che caratterizzerebbe la carica sia «sans doute par une attraction mécanique au mode du verbe de la protase». Non può escludersi, tuttavia, che l'ottavo sia piuttosto consustanziale all'indeterminatezza della perifrasi.

**50** La perifrasi, ritenuta da Comparetti 1881, 74 frutto di formulazione aulica e poetica, è stata più volte giustamente accostata all'espressione tucididea οἱ τὰ τέλη ἔχοντες (5.47.9), che identifica coloro che sono incaricati, oltre ai demiurghi e ai Seicento, di pronunciare a nome degli Elei il giuramento che sancisce il trattato di alleanza stretto fra Atene, Argo, Mantinea e, appunto, Elide nel 421/420; su di essa anche Andrewes, in *Gomme*, Andrewes, Dover 1970, 60-1, e Hornblower 2008, 118, esprimono perplessità. Sebbene possa senz'altro richiamare il termine τελεστά, già attestato in epoca micenea e, nel trattato di alleanza stretto fra Elei ed Euwaioi (Minon, *I.dial. éléennes* nr. 10; 500/475), indicante il magistrato, nel senso di chi ricopra una qualche magistratura (ll. 8-9), la perifrasi sembra tuttavia decisamente inadatta a costituire la precisa denominazione di un particolare magistrato. Quanto alla possibile identificazione di quest'ultimo, e a quella dei βασιλᾶες, le proposte sono sostanzialmente due, con lievi variazioni: che si tratti nell'uno e nell'altro caso dei più alti magistrati locali di Elide (Kirchhoff 1880, 67; Whibley 1896, 152-3 e nota 5; Glotz 1904, 248-9 e nota 3; Bourke 2018, 99) o, all'opposto, che in «colui che detenga la più alta carica» vada piuttosto identificata la massima autorità elea, che è inoltre nell'opinione di alcuni il presidente del collegio dei demiurghi (così per primo Ahrens 1880, 583), del collegio dei re secondo altri (così Dittenberger, *I.Olympia*, col. 6, seguito, fra gli ultimi, cautamente

Prima, tuttavia, di tentare di identificare chi si celi in essa e chi siano i βασιλάες,<sup>51</sup> non altrimenti attestati dai documenti elei e che sono incaricati del medesimo compito di «colui che detenga la più alta carica», appare innanzitutto necessario comprendere quale sia esattamente il loro ruolo in rapporto a quello delle altre due magistrature menzionate dal provvedimento, ossia l'ellanodica e la damiurghia, del cui coinvolgimento ci si occupa successivamente alla fissazione delle pene previste nel caso in cui la prima coppia di magistrati venga meno al proprio dovere.

A «colui che detenga la più alta carica» e ai βασιλάες è infatti imposta, nel caso in cui non infliggesse le pene, una multa di dieci mine sacre a Zeus (Il. 3-5: ζέκα μναῖς καὶ ἀποτίνοι ῥέκαστος τῶν μῆπιπροεόντων καθύταις<sup>52</sup> τοῖ Ζι Ὀλυμπίοι). La formulazione di questa apodosi è di nuovo interessante: la sanzione prevista – consacrata a Zeus Olimpio, innanzitutto per essere il dio colui che in prima persona garantisce protezione a Patrias – colpisce singolarmente ognuno «di quelli che non imponessero le ammende» e, se questa somministrazione della pena intende senz'altro sottolineare la responsabilità personale di ciascun magistrato, è tuttavia immediato notare che quella stessa responsabilità è invece unicamente e puramente collegiale nel caso della damiurghia e del rendiconto che la attende.<sup>53</sup> È forte, in ogni caso, l'impressione che ῥέκαστος τῶν μῆπιπροεόντων adombri la possibilità che qualcuno dei magistrati abbia e qualcun altro, invece, non abbia inflitto le pene previste e che, di conseguenza, il compito a loro affidato non sia affatto considerato o considerabile collettivamente. A questa impressione si può inoltre aggiungere il sospetto che quella formulazione possa anche tradire un'incertezza relativa al numero dei magistrati che saranno colpiti dalla sanzione prevista e, al tempo stesso, la necessità di assicurarsi che proprio nessuno dei magistrati incaricati di somministrare τὰ ζίκαια possa sottrarsi alla punizione. Se questo sembra intanto scoraggiare l'identificazione dei

---

da Koerner 1981, 192, e *Gesetzestexte*, 106-7, e da Minon, *I.dial. éléennes*, 496-8 e nota 89, 500). Si astiene dal giudizio Carlier 1984, 408-10, che ritiene tuttavia che quello formato dai βασιλάες sia un tribunale competente in tutta l'Elide. Dei βασιλάες, infine, potrebbero essere gli eredi οἱ βασιλαὶ καλούμενοι di Paus. 6.20.1 secondo Minon, *I.dial. éléennes*, 497, e Roy 2015c, 149.

**51** Per la forma, Minon, *I.dial. éléennes*, 289 nota 10.

**52** Per il senso di κάθουτος, Minon, *I.dial. éléennes*, 538. Per le multe sacre a Zeus, Taita 2014, 111-15; Buraselis 2017.

**53** «Dans les textes antérieurs à 400, l'emploi relativement fréquent de l'abstrait δαμοργία, qui désigne la charge de δαμοργός et, par métonymie, celui ou ceux qui l'exercent, insiste sur le caractère collectif de la magistrature, comme le prouve aussi l'amende qui sanctionne le corps dans son ensemble en 20, 5-6»: Minon, *I.dial. éléennes*, 498-9 (in generale, sulla magistratura, 498-500). È appena il caso di sottolineare che questo rende senz'altro opportuno adottare, in sede di commento, lo stesso utilizzo dell'astratto (damiurghia) testimoniato dalla φράση.

βασιλάες con un collegio, di cui secondo alcuni «colui che detenga la più alta carica» sarebbe inoltre il presidente,<sup>54</sup> è tuttavia opportuno lasciare per il momento da parte la prima coppia di magistrati coinvolta dal pronunciamento per gli Elei e occuparsi piuttosto della seconda.

### 2.3.3 Ellanodica e damiurghia: il loro compito (ll. 5-6)

Alla menzione di «colui che detenga la più alta carica» e dei re segue infatti, come già accennato, quella dell'ellanodica<sup>55</sup> e della damiurghia, due delle più importanti magistrature elee che, come le precedenti, sono considerate insieme e svolgono lo stesso ruolo: ἐπένποι ζέ κ' ἔλλανοζίκας καὶ τᾶλλα<sup>56</sup> ζίκαια ἐπεππέτο ἄζαμοργία (ll. 5-6). Ma la comprensione del compito che viene loro assegnato e del suo rapporto con quanto precede dipende innanzitutto dal giudizio espresso in merito alla connessione diretta o meno della frase con il periodo ipotetico immediatamente precedente: considerarla sostanzialmente la continuazione della sua apodosi (ll. 3-5: ζέκα μναῖς ... τοῖ Ζι Ὀλυμπίοι)<sup>57</sup> non equivale a ritenerla una proposizione indipendente, in cui ζέ abbia pertanto valore più decisamente avversativo – per quanto possa essere ritenuta indipendente, da un punto di vista logico e sintattico, la formulazione di un intervento che è in ogni caso messo in moto almeno dal reato di maledizione commesso contro Patrias.<sup>58</sup> La decisione non sembra poter essere affidata ai modi verbali: l'alternanza tra ottativo e imperativo (ἐπένποι e ἐπεππέτο) stupisce in ogni caso, ma è stata plausibilmente spiegata tanto in base al cambio di soggetto e di oggetto della proposizione, quanto in base alla maggiore 'distanza' dell'ordine impartito alla damiurghia dall'ipotesi di reato della protasi, da cui lo separa anche l'ordine impartito all'ellanodica,<sup>59</sup> mentre nei documenti epigrafici elei sono noti almeno tre casi, indiscutibili, di proposizioni (pienamente) indipendenti in cui l'ordine è espres-

<sup>54</sup> Cf. *supra* nota 50.

<sup>55</sup> Cf. *supra* nota 3. Sul magistrato olimpico eleo: Minon, *I.dial. éléennes*, 532-5 e *infra* nota 76.

<sup>56</sup> È qui seguita la condivisibile decisione di Minon, *I.dial. éléennes*, 321-7, di rendere graficamente come crasi anche i casi che potrebbero invece essere di elisione, data l'impossibilità di una decisione certa per la maggioranza di essi.

<sup>57</sup> Almeno da un punto di vista logico, quando non esplicitato anche sul piano sintattico (così ad es. in Minon, *I.dial. éléennes*, 459-60), ritengono il periodo che contiene l'ordine impartito a ellanodica e damiurghia una continuazione dell'apodosi della precedente ipotetica tutti i commentatori che individuano nella seconda coppia di magistrati coloro che, a vario titolo, sono incaricati di vigilare sull'operato della prima: cf. *supra* nota 40.

<sup>58</sup> Sostanzialmente, la sola proposizione realmente 'indipendente' del pronunciamento è l'iniziale invito a Patrias ad avere fiducia nella protezione divina (θαρρέν).

<sup>59</sup> Minon, *I.dial. éléennes*, 459-60.

so all'ottativo.<sup>60</sup> Se è vero, d'altro canto, che in quelle stesse proposizioni, in cui la norma sembra essere l'infinito iussivo, l'imperativo non è mai utilizzato (se non in un caso), la sua presenza qui apparirebbe comunque giustificata, come già detto, proprio dalla dipendenza logica anche dell'ordine impartito alla damiurgia dall'avverarsi (almeno) della prima ipotesi di reato prevista dalla φράτρα.<sup>61</sup>

Quello che non possono i modi verbali può forse, almeno in parte, chiarirlo lo stesso verbo, ripreso inoltre, privato del preverbo e preceduto dalla negazione (μᾶ oppure μῆ),<sup>62</sup> nella protasi della clausola successiva (ll. 6-7: αἱ ζῆ μῆντοι, ζίφυιον ἀποτινέτο ἐν μαστρά|αι), che chiude la sezione dedicata all'operato delle magistrature elee. Esso ha ricevuto la giusta attenzione ed è stato oggetto di diverse ipotesi di identificazione nonché, talora, di pesanti interventi correttivi.<sup>63</sup> alla prima proposta di Kirchhoff, di identificarlo - sia pure senza comprenderne il senso nel contesto - con ἐκπέμπω e correggerne la terza occorrenza, fece immediatamente seguito quella di Curtius, che

**60** «Peuvent être considérées comme de véritables indépendantes les propositions de 5, 1 [regolamento agonistico datato al 525/500], 9, 1 [legge per la protezione del teocolo, 500/475] et 10, 1 [alleanza tra Elei ed Euwaioi, 500/475], qui ne sont pas conditionnées, même indirectement, par une protase»: Minon, *I.dial. éléennes*, 453 nota 161.

**61** «La co-occurrence des trois modes [ottativo, infinito e imperativo] dans l'expression de la prescription ne permet pas de conclure à leur indifférenciation à l'époque de cette inscription [appunto il pronunciamento]. On a essayé de montrer la différence d'intention que supposait l'emploi de l'optatif ou de l'impératif, et il ressort des exemples de cette période une certaine spécialisation de l'infinitif dans l'expression des prescriptions non-conditionnées, donc de portée générale, comme les obligations ou les interdictions, avec pour corollaire celle de l'optatif et de l'impératif, dans l'expression de prescriptions conditionnées, comme les sanctions»: Minon, *I.dial. éléennes*, 460 (in generale, sui modi verbali delle prescrizioni elee e la loro evoluzione nel tempo, 444-65). Non sembra di conseguenza illecito ritenere che gli ordini impartiti alla damiurgia abbiano, nei confronti del reato commesso contro Patrias (ma, come si vedrà, anche nei confronti dell'azione dell'ellanodica successiva a quel reato), una dipendenza logica non troppo diversa da quella che caratterizza, rispetto alla condanna di Timocrate, l'enumerazione delle pene conseguenti (Minon, *I.dial. éléennes*, 130-7 nr. 19), in cui, pur nel pessimo stato di conservazione del documento, almeno in un caso l'imperativo sembra alternativo all'ottativo in proposizioni apparentemente indipendenti (l. 12: τριμδστων; forse due casi, se a l. 6 andasse letto l'imperativo ἀποφε[λ]εστω, in luogo dell'infinito iussivo). Infine, l'imperativo in proposizione indipendente è utilizzato in un contratto di locazione datato all'ultimo quarto del V secolo e sembrerebbe sottolineare il carattere privato dell'accordo: Minon, *I.dial. éléennes*, 175-9 nr. 25, 461.

**62** Minon, *I.dial. éléennes*, 288.

**63** Il più radicale è senz'altro quello di Comparetti, che corregge tutte le occorrenze del verbo per ottenere ἐπεμπεώ, che egli considera necessariamente sinonimo del precedente ἐπιποέω, che esprime l'azione compiuta da «colui che detenga la più alta carica» e dai re. Sembra tuttavia che lo studioso semplicemente espliciti, anche a livello testuale, quell'equivalenza tra le due coppie di verbi utilizzate per definire gli interventi delle due coppie di magistrature, di cui la seconda formata appunto dall'ellanodica e dalla damiurgia, implicita in tutti i commenti al pronunciamento (significativo il commento di Roberts 1887, 365: «The general sense of these forms appears to be the same as that of ἐπιτιθέναι. [...] But the threefold error is very improbable»). Fa eccezione l'interpretazione di Bergk, di cui *supra* note 40 e 48.

vi scorgeva (ἐπί)+ἐν+\*πάω (= βλέπω) con il significato di «beachten, beaufsichtigen»; ad Ahrens, poi seguito da Daniel e da Roehl, che pensava piuttosto a ἐφείπω, con il senso di *curare* (*aliquid*), e riteneva non necessario intervenire sul testo, Buecheler rispondeva che ἔνπει è l'esatto corrispondente del latino *inquit*, attribuendo dunque alla forma semplice il senso di «sagen», quello di «aussagen» alla forma composta con ἐπί.<sup>64</sup> Infine, Bergk e, circa cento anni dopo, Risch proponevano di identificare nelle attestazioni elee voci del verbo (ἐπ)ἐνέπω – una forma sincopata di presente secondo il primo, un aoristo modellato sul presente nell'opinione del secondo –, che in Omero significa «raccontare» e, all'aoristo, «fare un annuncio importante» e sembra infine corrispondere all'arcaizzante ἐφενέπω di un decreto laconico del 243/242. In quest'ultimo caso, in base al confronto con i decreti di altre comunità politiche, Elei inclusi, che accolgono la stessa richiesta di *asylia* avanzata dai teori del santuario di Asclepio a Cos, il verbo equivale senz'altro a ἐπαγγέλλω.<sup>65</sup>

Se l'ipotesi più plausibile (che non richiede inoltre interventi correttivi, in un testo il cui estensore non ha di conseguenza commesso errori) identifica in quello eleo un verbo di dire che, coniugato all'aoristo, ha il senso di «annunciare, proclamare pubblicamente»,<sup>66</sup> esso esprime dunque un'azione, quella appunto richiesta all'ellanodica e alla damiurghia, che appare ben diversa da quella che devono compiere a loro volta «colui che detenga la più alta carica» e i re. Non è affatto inevitabile, di conseguenza, ritenere che le coppie di verbi ἐπιτίθεμι/ἐπιπρο(ι)ῶ ed ἐπενέπῳ/ἐνέπῳ si riferiscano entrambe, in forma diversamente ellittica, a un intero procedimento giudiziario che va dall'emissione della sentenza all'imposizione delle pene e che vada perciò individuato nell'intervento dell'ellanodica e della damiurghia un secondo grado di giudizio, che abbia per oggetto da un lato l'operato dei magistrati che hanno assolto chi ha maledetto Patrias, dall'altro un nuovo processo a suo carico.<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Kirchhoff 1880, 67-8; Curtius 1880; Ahrens 1880, 581-3; Buecheler 1880; Daniel 1881, 249; Roehl, *IGA*, 40.

<sup>65</sup> Bergk 1883, 534; Risch 1985. Su questa richiesta di *asylia* da parte del santuario di Asclepio, cf. Rigsby, *Asylia*, 112-53 – in particolare, per il decreto laconico (*IG XII 4.1 215*), 126-8 nr. 14; per quello eleo (Minon, *Idial. éléennes* nr. 32), 129-30 nr. 17.

<sup>66</sup> La mancata ripresa del preverbo, che appunto sottolinea il carattere pubblico dell'annuncio, nella successiva protasi può semplicemente essere dovuta al carattere riepilogativo della medesima. Più difficile appare invece discendere se la testimonianza di Esiodo (*Op.* vv. 194: μύθοισι σχολιοῖς ἐνέπων, e 262: ἄλλη παρκλίνωσι δίκας σκολιῶς ἐνέποντες) indichi per il verbo una qualche forma di 'affinità' con la sfera della giustizia (così Bergk 1883, 534), dal momento che pare piuttosto qualificare gli ambigui discorsi che la distorcono e non sembra dunque discostarsi molto dal senso omerico, senza venire per contro utilizzato quando quella stessa giustizia deve essere rettamente proclamata (v. 280: τὰ δίκαι' ἀγορεύσαι).

<sup>67</sup> Cf. *supra* note 40 e 57.

Quanto appena osservato sembra perciò deporre a favore della (parziale) indipendenza della proposizione che si apre con ἐπένποι ζέ κ' Ἑλλανοζίκας dall'ipotesica immediatamente precedente, di cui non costituisce dunque una coordinata dell'apodosi principale; al contrario, quella proposizione avrebbe piuttosto il compito di aprire una breve sezione che, parallela a quella relativa alla precedente coppia di magistrature, stabilisce il compito al quale sono chiamati ellanodica e damiurghia nell'ambito della stessa procedura giudiziaria a carico di colui che ha maledetto Patrias.<sup>68</sup> Questo sembrerebbe inoltre in grado di giustificare l'equilibrio che appare stabilito nella composizione delle due coppie di magistrati – che opererebbero gli uni, l'ellanodica e i *basileis*,<sup>69</sup> soprattutto in ambito religioso, gli altri, «colui che detenga la più alta carica» e la damiurghia, in quello più squisitamente politico-amministrativo<sup>70</sup> – e, forse, persino la puntuale *variatio* del secondo verbo rispetto al primo nella definizione del loro compito (ἐπιπο(ι)έω rispetto a ἐπιτίθεμι ed ἐνέπō rispetto a ἐπεπέπō). La minaccia della multa di dieci mine sacre a Zeus che incombe sulla prima coppia in caso di inadempienza al proprio ufficio corrisponderebbe infine al rendiconto che attende la seconda (o almeno la damiurghia) alla conclusione del proprio mandato.<sup>71</sup>

Se l'ipotesi coglie nel segno, l'espressione τᾶλλα ζικαία di l. 5 non può riferirsi a pene diverse da quelle che devono infliggere «colui che detenga la più alta carica» e i re; l'alterità di quelle stesse pene, nel momento in cui costituiscono il contenuto dell'annuncio della damiurghia, deve perciò essere affermata rispetto al contenuto, lasciato invece sottinteso, dell'annuncio pronunciato dall'ellanodica. Quest'ultimo, di conseguenza, avrà annunciato la pena del φάρρην e sembra perciò riproporsi qui, in termini espliciti, quella stessa distinzione che è parso di cogliere nella parte iniziale del documento fra la pena dell'allontanamento, in quel caso affermata e inflitta direttamente dal dio, e le pene sancite e inflitte invece dai magistrati, presumibilmente

<sup>68</sup> Come già proposto da Bergk 1883. Cf. tuttavia *supra* note 40 e 48.

<sup>69</sup> «Tous les rois grecs semblent avoir des attributions religieuses. Ils interviennent principalement dans les cultes les plus anciens de la cité, les plus secrets aussi et ceux dont dépendent le plus étroitement le salut et la prospérité de la cité. A cet égard, les rois grecs de l'époque classique gardent quelque chose de la puissance magique et religieuse des rois mythiques»: Carlier 1984, 488.

<sup>70</sup> In generale, sulla magistratura dei damiurghi, Jeffery 1973-74; Veligianni-Terzi 1977; Sizov 2017.

<sup>71</sup> Nota tuttavia, giustamente, la disparità di trattamento delle due coppie di magistrati relativamente alla loro eventuale inadempienza (multata la prima, controllata al rendiconto la damiurghia) Koerner 1981, 193, secondo il quale, all'epoca del provvedimento, la procedura del rendiconto, già in essere, non riguardava ancora le magistrature più importanti, come quella di «colui che detenga la più alta carica» e dei re (che successivamente ha invece ritenuto poter essere cariche vitalizie e di conseguenza non soggette a rendiconto: *Gesetzestexte*, 108-9), mentre a sua volta l'ellanodica poteva essere il magistrato incaricato del rendiconto della damiurghia.

te pecuniarie o riguardanti i beni del condannato. Infine, la mancata precisazione del contenuto dell'annuncio del magistrato olimpico nella clausola che lo riguarda (l. 5: ἐπένποι ζέ κ' ἔλλανοζίκας) sembra potersi spiegare proprio in base a una certa 'inadeguatezza' del termine ζίκαιον a definire la pena del φάρρῆν.<sup>72</sup>

#### 2.3.4 La procedura e la specializzazione dei magistrati (ll. 2-7)

Resta infine da comprendere quale sia il ruolo ricoperto da tali annunci, nonché dai magistrati che ne sono incaricati, e di conseguenza la loro collocazione nella procedura di giustizia a carico di chi abbia maledetto Patrias nonché, da ultima, la loro effettiva natura. Tale ruolo sembra poter essere chiarito dalla clausola successiva in cui, al pari di quanto avviene nella sezione precedente, dedicata a «colui che detenga la più alta carica» e ai βασιλάες, si formula l'ipotesi che la magistratura venga meno al proprio dovere e si stabilisce per questo caso una punizione che consiste nel doppio, evidentemente della sanzione che avrebbe dovuto essere inflitta al condannato, il cui pagamento sarà imposto al momento del rendiconto (ll. 6-7: αἱ ζέ μῆνποι, ζίφιυιον ἄποτινέτῳ ἐν μαστρά[ι]).<sup>73</sup>

Tuttavia, se la forma 'abbreviata' del verbo può non disturbare in una formulazione che intende riprendere riassuntivamente quanto già precedentemente affermato, la sua coniugazione al singolare e la ripresa nell'apodosi del modo imperativo, già utilizzato per l'ordine impartito alla damiurghia, inducono con forza a ritenere che il rendiconto attenda soltanto quest'ultima e non l'ellanodica. Se lo stupore è del tutto comprensibile,<sup>74</sup> ci si può tuttavia chiedere se i compiti

<sup>72</sup> Anche nel pronunciamento per gli Elei, dunque, l'eccezione all'utilizzo del termine ζίκαιον sarebbe parziale. Minon, *I.dial. éléennes*, 146 ritiene invece che il contenuto dell'annuncio dell'ellanodica non venga precisato «par le fait que τὰ ζίκαια, mentionné en tête, n'a pas besoin d'être repris» (a differenza di tutti gli altri commentatori a eccezione di Busolt, secondo la studiosa l'ellanodica è incaricato del nuovo processo a carico di Patrias, la damiurghia di punire «colui che detenga la più alta carica» e i re: cf. *supra* note 40 e 57).

<sup>73</sup> Il senso del femminile astratto μαστρά che, preceduto da ἐν, sembra indicare la seduta dei magistrati preposti al rendiconto, è reso certo da una glossa di Esichio (μαστρεῖαι: αἱ τῶν ἀρχόντων εὔθυναι, IIa 794 Latte<sup>2</sup>): Minon, *I.dial. éléennes*, 147 e 500-2. Quanto al doppio, viene ovviamente inteso dai commentatori in riferimento alla sanzione che è incaricato di infliggere colui che è soggetto a rendiconto. Secondo Koerner, ad esempio, il rendiconto riguarda la sola damiurghia e si tratta di volta in volta del doppio della sanzione prevista per ciascun reato commesso contro Patrias, diverso dalla κατίραυσις (1981, 193; *Gesetzestexte*, 109).

<sup>74</sup> «Le fait que l'hellanodique n'ait été soumis ni à l'amende du double, ni à la reddition de comptes, impliquerait qu'il ait eu un statut différent de celui des autres magistrats éléens: or, on n'en a pour l'instant aucune preuve» (Minon, *I.dial. éléennes*, 147). Come Minon, già Kirchhoff 1880, 68 riteneva che il rendiconto riguardasse sia ella-

dell'uno e dell'altra, identici nella forma, non siano tuttavia diversi nella loro natura: innanzitutto, l'annuncio dell'ellanodica può essere stato considerato straordinario in riferimento al caso eccezionale di Patrias, mentre l'annuncio della damiurghia verrebbe piuttosto considerato ordinario rispetto a quello dell'ellanodica. In altre parole, la collaborazione della damiurghia con l'ellanodica, che si concretizza in questo specifico caso nell'annuncio de «le altre pene» (che sono altre proprio rispetto a quanto annunciato dall'ellanodica), potrebbe essere un compito normalmente previsto per questa magistratura ed essere perciò, come gli altri dello stesso tipo, soggetto a rendiconto alla conclusione del mandato dei magistrati; al polo opposto, l'annuncio dell'ellanodica, conseguente all'occasionale verificarsi dell'ipotesi di reato di maledizione contro Patrias, al quale Zeus ordina di riservare una protezione speciale e straordinaria, non fa parte delle mansioni ordinarie del magistrato e non è di conseguenza soggetto a finale scrutinio.

Questo significa tuttavia che il compito previsto dal pronunciamento per l'ellanodica, di fatto, non è sanzionabile: allo stesso modo in cui non è soggetto a rendiconto, il magistrato non è neppure soggetto alla multa di dieci mine sacre che attende invece «colui che detenga la più alta carica» e i re in caso di inadempienza al loro dovere. Ma, lungi dal testimoniare uno status particolare o privilegiato dell'ellanodica rispetto a quello delle altre magistrature,<sup>75</sup> la non sanzionabilità del mancato annuncio nel suo caso può assai più semplicemente significare che quello, a differenza del mancato annuncio da parte della damiurghia (e della mancata imposizione delle pene da parte di «colui che detenga la più alta carica» e dei re), non è un reato.

Se è così, allora l'annuncio dell'ellanodica è, letteralmente, all'origine della procedura prevista per la punizione di colui che abbia maledetto Patrias: in altre parole, che il reato sia stato commesso diviene un fatto nello stesso momento in cui, e solo nel momento in cui, l'ellanodica annuncia contro chi lo ha commesso la pena del  $\xi\alpha\rho\rho\epsilon\nu$ . Il suo annuncio, di conseguenza, non può che avere il carattere di una sentenza che venga emessa e immediatamente applicata 'sul campo' (tradotta cioè nell'immediato allontanamento dal santuario) non appena, a sua totale discrezione, l'ellanodica constati il reato<sup>76</sup> – e que-

---

nodica sia damiurghia; secondo Buecheler 1880; Bergk 1883, 535 nota 2; Buck 1955, 260 l'ellanodica è l'unico a esservi soggetto; secondo Koerner (cf. *supra* nota 73) soltanto la damiurghia.

**75** Cf. *supra* nota 74.

**76** Esercitando, in altre parole, quel potere – per molti versi affine a quello degli strateghi ateniesi sul campo di battaglia (Hamel 1998, 59-63) – che gli è senz'altro riconosciuto nei confronti degli atleti, le sentenze contro o a favore dei quali non sono comunemente mai revocate, neppure nel caso in cui (ma le attestazioni del diritto non risalgono oltre il IV secolo) ci si appelli con successo contro di esse all'Ὀλυμπικὴ βουλή (sul-

sto, a sua volta, implica che sia Olimpia il luogo del delitto e incoraggia a ritenere che Patrias svolga il proprio ufficio a stretto contatto con il giudice degli Elleni. Successivo, e conseguente, a quello dell'ellanodica è infine l'annuncio della damiurghia, la cui dipendenza dal precedente è appunto sottolineata dal modo imperativo del verbo e che deve pubblicamente comunicare le pene che possono ritenersi aggiuntive rispetto a quella dell'allontanamento (di esclusiva pertinenza del dio, del santuario di Olimpia e del «giudice degli Elleni») a coloro che dovranno infliggerle, ossia «colui che detenga la più alta carica» e i re.

Non siamo, dunque, in presenza di due gradi di giudizio, il secondo dei quali sia anche preposto a sorvegliare l'operato dei magistrati incaricati di giudicare in prima istanza, ma piuttosto di un'unica procedura giudiziaria: in essa, che viene percorsa a ritroso,<sup>77</sup> si distingue inoltre assai chiaramente fra le autorità che emettono sentenza e quelle che applicano le pene – tranne quella del  $\text{ἑάρρην}$ , la cui applicazione è consustanziale al suo stesso annuncio. Questa netta specializzazione deve senz'altro essere spiegata, ma la sua spiegazione, che in larga parte contribuirà a far luce proprio sull'identità della prima coppia di magistrati menzionata nel pronunciamento per gli Elei, deve ancora una volta attendere la conclusione della lettura del provvedimento.

## 2.4 La punizione della frusta (ll. 7-8)

Dopo aver trattato dei doveri delle magistrature coinvolte nel procedimento e delle punizioni che le attendono in caso di inadempienza, il pronunciamento per gli Elei si occupa infine dello stesso Patrias, non senza aver prima dedicato una breve clausola anche a colui che è reo di averlo maledetto: αἱ ζῆ τις τὸν αἰτιαθέντα ζικαιὸν ἰμάσκει, ἐν ταῖς ζεκαμναῖαι κ' ἐ|νέχο[ι]το, αἱ φειζὸς ἰμάσκει (ll. 7-8). Essa, almeno apparentemente, ha il compito di proteggerne la persona da una forma di punizione che è di solito rigorosamente riservata, in Grecia, agli schiavi ma che, a Olimpia, poteva essere inflitta – e proprio dall'ellanodica o per suo ordine – anche agli atleti liberi che, durante la celebrazione dei Giochi, avessero violato le regole di gara, commesso scorrettezze nei confronti degli avversari o si fossero fatti cor-

---

la quale Minon, *I dial. éléennes*, 523; Nielsen 2007, 49-52). Sui poteri, ampi e indiscussi, dell'ellanodica nei confronti degli atleti: Romano 2007; Mann 2014, 277-8; Nielsen 2014, 137-41; Papakonstantinou 2019, 73; 2021, 595-6, ai quali si rinvia anche per la bibliografia precedente.

**77** È possibile che l'attenzione del pronunciamento si concentri immediatamente sulla (mancata) imposizione delle pene, perché quest'ultima, come si vedrà, costituisce il punto più delicato dell'intera procedura.

rompere.<sup>78</sup> Alla fustigazione – che viene punita con la stessa sanzione di dieci mine sacre a Zeus già prevista per «colui che detenga la più alta carica» e i re – si riferisce infatti il verbo ἰμάσκω, «si cet *hapax*, dérivé de \*ἰμᾶ, a bien le même sens que le poétique ἰμάσσω fait sur ἰμᾶς ‘courroie, lanière’». <sup>79</sup> Questo significato non sembra di fatto avere alternative valide, quando ΖΙΚΑΙΩΝ venga interpretato come participio presente del verbo ζικαίω (appunto ‘punire’), invece che come genitivo del plurale ζικαία che, retto da τὸν αἰτιαθέντα, non sembra restituire senso,<sup>80</sup> oppure come l'accusativo dell'aggettivo \*ζικαίος; in quest'ultimo caso, perché tale aggettivo possa tuttavia indicare che la frusta colpisce τὸν αἰτιαθέντα «mentre è nel giusto, nel proprio diritto» (perché esso abbia, in altre parole, il valore attributivo richiesto dalla logica), ci si attenderebbe piuttosto τὸν αἰτιαθέντα ζικαίων ἔόντα.<sup>81</sup>

Proprio il carattere di punizione all'occorrenza destinata ai liberi (non solo elei) che la fustigazione possiede a Olimpia rende non necessario ritenere che la clausola che riguarda τὸν αἰτιαθέντα intenda riferirsi specificatamente al caso, appunto, di uno schiavo, mentre il significato di ζικαίων contribuisce ad escludere che si debba pensare a una procedura di interrogatorio.<sup>82</sup> Dal canto suo, τὸν αἰτιαθέντα è un participio di utilizzo assai raro che, almeno nella letteratura di epoca classica, identifica colui che è (verbalmente) indicato come responsabile di qualcosa, senza mai essere utilizzato, ad esempio dagli

---

**78** «The authority of the *Hellanodikai* was indicated by the purple robes they wore while the Olympics were in progress, by the elevated seats they were given in the stadium at Olympia (which had almost no formal seating), and by the whip bearers (*rhabdouchoi*) who were under their command. In Greek society, whipping was considered an attack on a man's honor and a punishment usually limited to slaves, but the world of athletics was an exception. Breaking the rules of sacred games was considered such a severe misdeed that it justified the use of the whip against freeborn men»: Mann 2014, 278.

**79** Minon, *I.dial. éléennes*, 519.

**80** A meno di non attribuire al termine un significato diverso da quello di «pene, sanzioni» (cf. *supra* nota 39).

**81** Sono senz'altro accolte qui l'interpretazione e le argomentazioni di Minon, *I.dial. éléennes*, 147-8, che su questo punto accoglie la proposta di Ahrens 1880, 583-4.

**82** Secondo van Effenterre 1979, 284 nota 35, che legge τὸν αἰτιαθέντα ζικαίων («accusé dans ses droits»), l'accusato è lo stesso Patrias, uomo di origine servile, al quale questa clausola garantirebbe l'immunità dalla tortura della frusta (la stessa interpretazione è proposta in toni più sfumati, insieme a quella generale del documento, da van Effenterre, Ruzé, *Nomima* I, 111). Alla possibilità di una pratica da interrogatorio pensa anche Minon, *I.dial. éléennes*, 519-20, sebbene più possibilista quanto allo status di libero dell'accusato; a una gravissima, ma in sé legale, forma di punizione, di cui è pesantemente punito l'abuso, Koerner, 1981, 194, e *Gesetzestexte*, 110, con il quale è difficile non concordare su questo punto, mentre sembra difficile ritenere che la tortura sotto interrogatorio (che abbia o meno per oggetto uno schiavo) possa davvero definirsi una 'punizione'.

oratori, come termine tecnico per indicare l'imputato di una causa;<sup>83</sup> coerentemente, esso non identifica l'«accusato» del reato commesso contro Patrias (confermandosi così che il pronunciamento non stabilisce alcun *iter* processuale che conduca alla sua condanna) ma piuttosto colui che, per bocca dell'ellanodica, è stato appunto annunciato come «responsabile» di quel reato e subito allontanato dal cospetto di Zeus. Ora, egli è presumibilmente in attesa del pronunciamento delle altre pene da parte della damiurghia e, eventualmente, della loro applicazione da parte di «colui che detenga la più alta carica» e dei re.

Il divieto di procedere alla fustigazione di colui che abbia maledetto Patrias, tuttavia, è condizionato: la punizione non è sanzionata di per sé, ma solo nel caso in cui chiunque (τις) ricorra a essa lo faccia consapevolmente (l. 8: αἱ φοιζῶς [= attico εἰδώς] ἰμάσκοι). Comprendere il riferimento e la natura di questa consapevolezza e, di conseguenza, il fine specifico del divieto non è tuttavia così immediato. Se, ad esempio, φοιζῶς viene inteso con lo stesso valore concessivo che esso sembra avere nell'unica altra occorrenza a noi nota nei testi elei,<sup>84</sup> quale che sia lo scopo del divieto, esso sembra inevitabilmente ottenuto solo parzialmente, dal momento che la punizione della frusta viene sanzionata non in base a un'oggettiva condizione in cui si trovi il «responsabile», ma in base alla conoscenza o meno di tale condizione da parte di chi impugni la frusta: le motivazioni di quest'ultimo possono sempre essere le medesime, ma in un caso verrebbe sanzionato, nell'altro no.<sup>85</sup> Sembra così necessario ritenere piuttosto che la consapevolezza non sia soltanto la condizione per l'applicazione della sanzione ma, prima ancora, la ragione stessa della punizione della frusta: se colui che frusta chi è stato 'annunciato' dall'ellanodica lo frusta proprio perché è stato 'annunciato' (e φοιζῶς ha dunque valore causale), si comprende senz'altro perché la sanzione non debba colpire chi alzi la frusta per altri motivi.<sup>86</sup> Lo scopo sembra dunque

<sup>83</sup> Quest'ultimo è piuttosto ὁ φεύγων, le attestazioni del quale sono negli oratori assai numerose. Cf. *LSJ*<sup>9</sup>, ss.vv. αἰτιάομαι e φεύγω.

<sup>84</sup> Il riferimento è al regolamento agonistico dell'ultimo quarto del VI secolo, in cui sembra si faccia l'ipotesi che qualcuno lasci andare impunito un colpevole, nonostante sia consapevole della sua colpevolezza: Minon, *I.dial. éléennes* nr. 5, l. 5: αἱ μὲν φοιζῶς νᾶπο[ι]ν - - .

<sup>85</sup> I commenti di Ahrens 1880, 584, e Dittenberger, *I.Olympia*, col. 7 sono istruttivi: «Man wird wohl zu verstehen haben, dass die strenge Busse nur dann eintreten sollte, wenn der betreffende Beamte sich nicht mit irgend einem Irrthum entschuldigen könne» e «das Nichtwissen kann sich natürlich nicht auf das ἰμάσκην selbst beziehen, sondern auf irgend einen Nebenumstand, dessen Nichterwähnung dann aber auffällt». Chiunque si ritenga sia τὸν αἰτιάθεντα e qualunque sia il senso della clausola, il problema non si risolve: la punizione si applicherebbe al colpevole su base sostanzialmente soggettiva.

<sup>86</sup> Così interpretato, il 'contenuto' della consapevolezza non sarebbe inoltre troppo distante da quello che viene riconosciuto all'occorrenza di φοιδῶς nello stesso regolamento agonistico (cf. *supra* nota 84).

quello di non aggiungere alla gravissima sanzione appena pronunciata del bando anche l'umiliante punizione della frusta - forse, almeno finché colui che è stato bandito non tenti in futuro di tornare, come sembrerebbe suggerito dal più tardo e ben noto episodio di Lica di Sparta, frustato dai *rabdouchoi* di Olimpia dopo aver violato, e in modo plateale, il bando dal santuario che gli Elei avevano imposto alla sua *polis*.<sup>87</sup>

## 2.5 «Patrias, il segretario», la clausola finale e una proposta di integrazione (ll. 8-9)

Nelle ultime due righe (ll. 8-9: καὶ Πατρίας ὁ γροφεύς ταῦτά κα πάσκοι | [2/3]ΙΝΑ[.]ΙΚΕΟΙ ὁ [πί]ναξ ἱαρὸς Ὀλυμπία), come già accennato, il pronunciamento rivolge nuovamente la propria attenzione allo stesso Patrias, relativamente al quale ci viene *en passant* riferito quello che è probabilmente il motivo all'origine di tanta preoccupazione nei suoi riguardi, di Zeus e degli Elei.<sup>88</sup> Quelle stesse righe, tuttavia, sono anche le sole di cui la rottura della lamina abbia in parte compromesso la leggibilità, causando all'inizio dell'ultima una lacuna che è stata variamente integrata, anche in base al giudizio sulla connessione del suo contenuto con quanto precede o, al contrario, quanto segue dello stesso pronunciamento, che si chiude con una formula di consacrazione della tabella (πίναξ) e del provvedimento che contiene a Olimpia.<sup>89</sup>

Quanto ne resta (l. 9: ὁ [πί]ναξ ἱαρὸς Ὀλυμπία) è una frase priva di verbo e di qualunque connessione (un ζέ o un καί) con quanto precede e questo ha indotto alcuni editori a ritenere che essa costituisse l'ultima parte di una formula più ampia, che occupava tutta l'ultima riga del documento, mentre il riferimento a Patrias introdotto da καί concludeva a sua volta l'apodosi del periodo ipotetico immediatamente precedente. L'ipotesi di una formula di consacrazione opportunamente isolata dal resto del documento non appare tuttavia sup-

---

<sup>87</sup> L'episodio (Thuc. 5.49-50), svoltosi durante le Olimpiadi del 420/419, si inserisce in un periodo di attriti gravissimi, relativi innanzitutto al possesso eleo di Lepreo, tra gli Spartani e gli Elei, che avevano accusato i primi di aver violato la tregua sacra e li avevano infine esclusi dal santuario finché non avessero pagato la multa prevista. Il timore - che, già diffusosi fra gli spettatori dei giochi, aumenta considerevolmente dopo l'incidente di Lica - di veder arrivare un esercito spartano pronto a invadere Olimpia serve opportunamente a ricordare, per quanto si tratti di un caso limite, che le rivalità anche politiche non venivano affatto sopite durante le grandi adunanze panelleliche al santuario di Zeus e che l'atmosfera poteva facilmente surriscaldarsi, non solo per motivi sportivi.

<sup>88</sup> Ossia il suo essere γροφεύς.

<sup>89</sup> Come, si direbbe, è del tutto ovvio per un pronunciamento di Zeus, di contenuto olimpico.

portata dalle proposte di integrazione che sono state avanzate e che sembrano da respingere: anche quando non sono incompatibili con i caratteri la cui lettura sembra ora non dover essere messa in discussione, esse restituiscono per la terza persona singolare dell'ottativo del verbo essere una forma non altrimenti attestata nei documenti elei (ἔοι), invece delle comuni e ben testimoniate εἶε ed ἔα.<sup>90</sup> Anche se si volesse, infine, leggere κέοι, quale forma non contratta della terza persona singolare dell'ottativo di κέο̄/κεῖο̄, con il significato di 'essere valido',<sup>91</sup> non sembra in ogni caso possibile restituire quanto precede in modo davvero soddisfacente.<sup>92</sup> Tutto considerato, la frase ὁ [πί]ναξ ἱερὸς Ὀλυμπίαι (alla quale si deve sottintendere il verbo essere all'infinito) può ritenersi una formula in sé conclusa, che proprio l'assenza di coordinazione con quanto precede ha il compito di separare dal resto del documento, senza che tale separazione venga resa evidente anche dalla sistemazione del testo.<sup>93</sup> Come che sia, posta a conclusione del pronunciamento per gli Elei, tale formula può senz'altro costituire il corrispondente del semplice ἄγαλμα Διός a cui è invece affidato il compito di aprire il testo della revisione di arbitrato internazionale probabilmente di poco successiva alle guerre persiane,<sup>94</sup> collocato quindi nella stessa posizione iniziale qui occupata dal 'titolo' del pronunciamento.

La breve clausola riguardante Patrias sembra dunque occupare la parte finale della l. 8 e quella iniziale della l. 9 (καὶ Πατρίας ὁ γροφεύς ταῦτά κα πάσκοι | [2/3]ΙΝΑ[.]ΙΚΕΟΙ) e, dal momento che in essa ricorrono almeno due verbi - l'ottativo πάσκοι<sup>95</sup> e quello terminante in ΕΟΙ -, può essere costituita o da un periodo ipotetico, con l'apo-

**90** Così Ahrens 1880, 585: (ἄκ)ιν(ητί) κ' ἔο(ι) ὁ (πί)ναξ ἱερὸς Ὀλυμπίαι («inamovibile sia la tabella sacra a Olimpia»); Roehl, *IGA*, 176: [τ]υῖ' ν [αιε]ί κ' ἔοι ὁ πίναξ ἱερὸς Ὀλυμπίαι («hic in omne tempus tabula sacra esto Olympiae»); Bergk 1883, 539: (τε)ῖν (κ' ἄν)κέο(ιτ)ο (πί)ναξ ἱερὸς Ὀλυμπίαι («qui sia dedicata la tabella sacra a Olimpia»).

**91** La forma contratta κῶι sembra attestata da Minon, *I.dial. éléennes*, 28-37 nr. 4, l. 4: così Zunino 2014, 22-4.

**92** [κα]ί' ν (? καὶ ἐν ? oppure καῖν ? per καὶ ἰν ?) ἀ[ε]ί (?) κέοι ὁ πίναξ ἱερὸς Ὀλυμπίαι. Al di là della sua proponibilità o meno (cf. anche *infra* nota 103), il καὶ iniziale riconnetterebbe di nuovo la formula di consacrazione a quanto precede, vanificando così l'effetto ottenuto dall'isolamento di quella stessa formula nell'ultima riga.

**93** Un caso analogo è costituito dal decreto per gli stranieri Athanadas e Wrion (Minon, *I.dial. éléennes* nr. 16, l. 4: ὁ δε πίναξ ἄγαλμα τὸ Διός, 475/450), sebbene la presenza del δε sembri rendere meno isolata la formula di consacrazione a Zeus. Inoltre quest'ultima, tanto nel pronunciamento quanto nel decreto, riguarda esplicitamente il solo supporto del testo iscritto: cf. Minon, *I.dial. éléennes*, 149.

**94** Minon, *I.dial. éléennes* nr. 15, l. 1.

**95** Il verbo ricorre anche nel più volte citato decreto di amnistia per coloro che sono stati colpiti da bando (Il. 12-13: αἱ δέ τιρ ἀδελτώχαιε τὰ' στάλαν, | ὦρ ἀγαλματοφώραν ἐόντα πάσχην, «Si quelqu'un faisait disparaître la stèle, qu'il soit puni comme un voleur d'offrandes»: Minon, *I.dial. éléennes*, 199) e indica il subire o patire una punizione: 520 e, sulla forma verbale, 340. Cf. anche *infra* nota 106.

dosi che precede la protasi, o da due principali coordinate fra loro.<sup>96</sup> In ogni caso, l'inattesa menzione del ruolo di γραφεύς ricoperto da Patrias sembra inevitabilmente dover giustificare, almeno in parte, quanto viene qui stabilito.<sup>97</sup> Una possibilità è supporre che, al pari delle magistrature precedentemente menzionate, anche Patrias possa venir meno al proprio ufficio e venga sanzionato per questo: anche una sanzione che dovesse punire una qualunque infrazione commessa dal segretario a danno di chiunque (καὶ Πατρίας ὁ γραφεύς ταῦτά κα πάσκοι | [αἶ τ]iv' ἄ[ζ]ικέοι)<sup>98</sup> potrebbe pur ricordare a Patrias che la protezione divina lo rende speciale, ma non si estende in alcun modo oltre lo specifico caso, quello della κατιάραισις, previsto dal pronunciamento e non deve dunque autorizzare il segretario a ritenersi al di sopra delle regole previste per la funzione che ricopre.<sup>99</sup> Ma non si può neppure escludere che l'espressione ταῦτά κα πάσκοι, che sembra inevitabilmente fare riferimento alla clausola immediatamente precedente e alle punizioni in essa menzionate,<sup>100</sup> debba collegare assai più strettamente quanto qui stabilito per Patrias al pronunciamento e al caso che ne costituisce l'oggetto, appunto la κατιάραισις, come sembrerebbe richiesto anche dalla congiunzione καί che appunto introduce la clausola riguardante il segretario. Tuttavia, in questo caso, identificare proprio nel «responsabile» l'oggetto della protasi (καὶ Πατρίας ὁ γραφεύς ταῦτά κα πάσκοι | [αἶ τ]iv' ἄ[ζ]ικέοι)<sup>101</sup> non soddisfa del tutto: ἄ[ζ]ικέοι appare infatti troppo generico per essere in grado di giustificare che la preoccupazione per l'eventuale abuso di Patrias (e quale?) si concentri unicamente su una sola possibile vittima.

Nessuna delle due ipotesi appena discusse sembra dunque pienamente adattarsi a quanto sin qui stabilito dal pronunciamento – per es-

<sup>96</sup> E forse coordinate, almeno sul piano logico, anche con l'apodosi precedente.

<sup>97</sup> Non è inutile notare che, nel momento in cui sottolinea che nella specifica situazione oggetto del pronunciamento Patrias ricopre il ruolo del segretario, oltre che quello della vittima della maledizione, l'apposizione ὁ γραφεύς non è affatto in grado di dirci se Patrias sia l'unico segretario di tutti gli Elei (o l'unico segretario del santuario di Olimpia), come senz'altro ritiene Koerner 1981, 194, e *Gesetzestexte*, 110, e come sembra ritenere anche Bourke 2018, 99 (secondo il quale Patrias potrebbe essere un legislatore straniero incaricato dagli Elei di gestire il sinecismo della loro *polis*).

<sup>98</sup> La proposta è di Comparet 1881, 77, ed è stata successivamente accolta dalla maggior parte dei commentatori – da ultima, Minon, *I.dial. éléennes*, 149.

<sup>99</sup> «[L]a clause [...] indique bien que Patrias n'était en rien au-dessus des lois» (Minon, *I.dial. éléennes*, 544).

<sup>100</sup> Non diversamente da quanto avviene in un regolamento olimpico datato all'ultimo quarto del VI secolo in cui, stabilita la pena per le illecite relazioni sessuali all'interno del santuario, si prevede che καὶ τὸν θεῶν ἐν τῷ αὐτῷ (Minon, *I.dial. éléennes* nr. 4, ll. 1-2), intendendo con ciò che anche al teoro sarà appunto applicata la medesima sanzione destinata a colpire i concittadini della sua delegazione.

<sup>101</sup> Così Danielsson 1898-99, 102-5.

sere l'una, nel suo riferimento complessivo all'attività di Patrias, troppo generale,<sup>102</sup> l'altra troppo vaga, anche se focalizzata sul rapporto tra Patrias e colui che lo ha maledetto -, mentre le proposte di integrazione che le giustificano, a giudicare dalla buona fotografia e dal facsimile che corredano la più recente edizione del documento, non sembrano a loro volta pienamente compatibili con lo spazio a disposizione, tenuto conto sia della grandezza delle lettere sia della loro spaziatura.<sup>103</sup> Vale la pena, pertanto, di esplorare la possibilità che la clausola riguardante il segretario non sia costituita da un periodo ipotetico ma, come detto, da due principali coordinate fra loro e, nuovamente grazie al καί iniziale e all'espressione ταῦτά κα πάσκοι, assai strettamente collegate, appunto, anche a quanto precede. Quell'espressione, inoltre, quando più attentamente considerata, è di per sé interessante: se, come si è già visto, è senz'altro riferita a una punizione che è stata appena menzionata, non è tuttavia immediatamente chiaro quale delle due sanzioni previste dalla clausola precedente essa intenda indicare, se la multa di dieci mine sacre a Zeus che colpisce colui che abbia scientemente frustato il «responsabile» o, per quanto illecita proprio in quel caso, la stessa fustigazione che questi ha subito.<sup>104</sup> Ritenere che sia qui sottinteso il termine ζίκαια e che questo vada perciò riferito, con maggiore probabilità, alla multa sacra a Zeus<sup>105</sup> non è in alcun modo necessario, mentre il fatto che quella stessa multa sia piuttosto definita, e proprio nella clausola precedente, da un femminile singolare, pur collettivo (ζεκαμναία), rende preferibile considerare ταῦτά un neutro plurale sostantivato; quest'ultimo, al pari del verbo di cui è complemento oggetto, potrebbe dunque essere stato utilizzato proprio perché riferito a una punizione diversa da quelle in denaro o riguardanti i beni del reo.<sup>106</sup> È perciò possibile che la clausola riguardante il

**102** Come si vedrà, a monte del pronunciamento per gli Elei si può legittimamente postulare un contratto stretto fra quelli e Patrias nel momento in cui i primi hanno affidato al secondo l'ufficio di γροφεύς: è piuttosto in quel contratto che sembrerebbe lecito attendersi clausole così generali e non nel pronunciamento di Zeus, riguardante invece un unico e specifico caso.

**103** Minon, *I.dial. éléennes*, tav. XVII, in cui il facsimile è la versione riveduta e corretta dalla studiosa di quello di Purgold (*I.Olympia*, coll. 3-4). In base alla sua osservazione e a quella della foto, precedentemente alla prima lettera leggibile della linea 9 sembrerebbe esserci spazio per una sola altra lettera oltre a un *alpha*, che sembrerebbe inoltre poter essere la seconda lettera della lacuna, di cui parrebbe intravedersi un tratto inclinato.

**104** Oltre al verbo ζίκαιῶ, anche la stessa clausola restrittiva, come già visto, deve infatti indurre a ritenere la fustigazione una punizione appunto 'ordinaria', ma vietata in questo caso (cf. anche *supra* nota 82).

**105** Dal momento che esso è, come già notato, relativamente inadeguato a definire pene diverse da quelle pecuniarie e riguardanti i beni: cf. *supra* note 39, 45 e 72.

**106** Anche nel caso del decreto di rimpatrio degli esuli, in cui colui che faccia scomparire la stele sulla quale è iscritto subirà la stessa punizione del ladro di offerte (cf. *supra* nota 95), l'utilizzo di πάσκοῦ potrebbe essere giustificato dalla necessità di rife-

segretario Patrias esordisca affermando che quello è destinato a subire la medesima sorte di colui che è stato (in quel caso, ingiustamente) punito anche con la frusta per averlo maledetto e che questa sorte gli venga a sua volta inflitta proprio per aver alzato egli stesso la frusta contro il responsabile della maledizione o per aver incaricato qualcun altro di farlo. La menzione del suo ufficio di segretario avrebbe così il compito di sottolineare che è proprio in quella veste che agirebbe contro il «responsabile» e che da questo abuso, al quale potrebbe facilmente condurlo il suo coinvolgimento personale di vittima della maledizione e che appunto per questo viene punito con una pena più grave di quella prevista per chiunque altro, deve assolutamente astenersi.<sup>107</sup>

Ma se l'abuso è considerato così grave, non è irragionevole ritenere che anche la seconda parte della clausola (costituita, come detto, da una coordinata della principale) insista sulle sue conseguenze e che tali conseguenze coinvolgano anche chi, già responsabile di aver maledetto Patrias e per questo allontanato dal cospetto di Zeus, è ora la vittima dell'illecito commesso dal segretario. A partire dalle lettere che restano e da quelle che, ora non più leggibili, sono state tuttavia lette con sicurezza dagli editori precedenti, si può perciò proporre, sia pure assai cautamente, la seguente restituzione: καὶ Πατρίας ὁ γροφεύς ταύτᾳ κα πάσχοι | [κα]ἱ νᾱ[ζ]ικ' ἔδι,<sup>108</sup> con

riarsi (unicamente) a pene diverse da quelle pecuniarie e, forse, più 'adatte' alla sanzione di un sacrilegio. Pensa invece che l'espressione ταύτᾳ κα πάσχοι debba «certainement» riferirsi alla sanzione di dieci mine sacre a Zeus Minon, *I.dial. éléennes*, 148; Koenner 1981, 194, e *Gesetzestexte*, 110, ritiene piuttosto che il plurale ταύτᾳ (ζικαία) alluda a tutte le sanzioni precedentemente previste dal documento che, includendo τᾶλλα ζικαία, coincidono con le sanzioni previste da tutte le leggi eleie.

**107** Se può comunque stupire che l'applicazione della sanzione della frusta sia dichiarata legittima nei confronti del segretario - ma solo in questo caso, così specifico e grave -, vale la pena ricordare che egli non è un magistrato, né un Eleo (che non si tratti di un magistrato ritiene anche Minon, *I.dial. éléennes*, 503-4, che tuttavia pensa che la peculiare posizione di cui gode fra gli Elei non si spieghi «par sa fonction de secrétaire, mais par son statut particulier, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un affranchi fait ἱερός»).

**108** La forma ἔδι, terza persona singolare dell'ottativo presente di \*ἔᾶό, non è incompatibile con l'ipotesi che anche l'ottativo presente dei *verba vocalia* in *a* sia almeno in parte tematico e potrebbe derivare dalla dissimilazione di *a* in *e* davanti a *o* (Minon, *I.dial. éléennes*, 396 e nota 157), seguita infine dalla contrazione, che è a sua volta sicuramente attestata almeno per λῶι (313). Nell'interpretazione proposta nella traduzione e nel commento (per definire la quale mi è stato prezioso il contributo di Valentina Mignosa, che ringrazio, al tempo stesso assolvendola da ogni responsabilità), il verbo è usato assolutamente (come in Hom. *Il.* 21.221, nel senso di 'lasciar stare, lasciar perdere': *LSJ*<sup>9</sup>, s.v., II; Coray, Krieter-Spiro 2021, 130) e il termine che lo precede è un avverbio, morfologicamente affine all'attico νηποινεῖ, il cui corrispondente eleo νᾱπο[iv- (?), aggettivo o avverbio che sia, ricorre nel già citato regolamento agonistico Minon, *I.dial. éléennes* nr. 5 (l. 5). A differenza di quello, νᾱ[ζ]ικ(εῖ ?) sembrerebbe concentrarsi sull'assenza di un particolare tipo di sanzione (quella pecuniaria o riguardante i beni del reo), dal momento che quella del bando dal santuario di Zeus è già stata applicata nel momento stesso dell'annuncio del responsabile della maledizione. Non sembra tuttavia potersi escludere, in alternativa, che si debba piuttosto leggere νᾱ[ζ]ικᾶ, neu-

la quale sembrerebbe imporsi al segretario di considerare in questo caso definitivamente chiusa la procedura di giustizia a carico del responsabile della sua maledizione, senza che a quello vengano inflitti, oltre alla condanna del bando, anche gli ζίκαια – dei quali, almeno in parte, potrebbe essere stato beneficiario lo stesso Patrias.<sup>109</sup>

Proprio la differente natura delle diverse sanzioni complessivamente previste dal pronunciamento per gli Elei nell'interpretazione qui proposta consente, infine, di affrontare la questione, sin qui rimasta in sospeso, della netta specializzazione nelle competenze dei magistrati chiamati ad amministrare quelle stesse pene – quanti le annunciano e quanti le infliggono – e di conseguenza dell'identità di «colui che detenga la più alta carica» e dei re.

## 2.6 Sanzioni sacre e 'profane'

Detto semplicemente, il provvedimento distingue fra sanzioni olimpiche e sanzioni non olimpiche. La principale, olimpica per eccellenza, è quella del φόρῆν: stabilita direttamente dal dio, è annunciata e al tempo stesso applicata dall'ellanodica, uno dei principali funzionari del santuario. Altrettanto olimpica, nel suo essere diretta (anche) contro i liberi, è la punizione della frusta, proibita contro il responsabile di aver maledetto Patrias ma, forse, consentita contro quest'ultimo, se si rendesse a sua volta responsabile della fustigazione del primo. A Zeus e al suo santuario sono infine consacrate le multe che puniscono la prima coppia di magistrati («colui che detenga la più alta carica» e i re), quando abbia disobbedito al comando divino di trattare colui che abbia maledetto Patrias come se avesse maledetto un Eleo e, di conseguenza, non gli abbia inflitto τὰ ζίκαια, nonché la multa che punisce l'illecita fustigazione del responsabile. Ma gli

---

tro plurale di un aggettivo (a sua volta affine all'omerico νήπιονος) concordato con il precedente ταύτᾱ e retto da ἔδοι: in questo caso, verrebbe piuttosto imposto a Patrias di accettare che la propria fustigazione non venga punita da alcuna ammenda – come la multa di dieci mine sacre nella quale, al contrario, incorre colui che abbia alzato la frusta contro il «responsabile». Ancor più cautamente, infine, si potrebbe in alternativa pensare, per l'integrazione della lacuna, a [κα]ἰ νηζίκικέοι, con analogo significato.

**109** Va inoltre considerata l'eventualità che il καί iniziale della clausola che riguarda Patrias la connetta ancor più strettamente a quella precedente, rendendo il segretario sempre punibile nel caso dell'illecita fustigazione del responsabile della sua maledizione – e quest'ultimo, di conseguenza, sempre esente dagli ζίκαια in quello stesso caso. Ma deve essere almeno tenuta presente, nonostante la conseguente difficoltà di comprendere cosa si debba celare nella prima parte della l. 9, anche la possibilità, di segno opposto, che la parte iniziale della clausola, quella che occupa la l. 8, sia semplicemente una coordinata dell'ipotesi restrittiva immediatamente precedente (αἰ φειζῶς ἰμάσκει) e abbia il compito di prefigurare la possibilità che la frusta, utilizzata nel momento in cui viene commesso il reato di maledizione, colpisca anche Patrias e che il suo utilizzo sia sanzionato soltanto quando si realizzi anche questa seconda condizione.

stessi ζίκαια che devono appunto essere inflitti da «colui che detenga la più alta carica» e dai re, dopo essere stati annunciati dalla damiurghia, la cui inadempienza non è inoltre oggetto di multa sacra, ma di rendiconto, conducono, per dir così, al di fuori del santuario e della sua giurisdizione.

L'intervento della damiurghia e il carattere che potremmo definire 'profano' delle sanzioni che essa ha il compito di annunciare sembra essere dunque all'origine della necessità di introdurre «colui che detenga la più alta carica» e i re per l'applicazione di quelle stesse sanzioni e questo, intanto, induce senz'altro a escludere che possano essere funzionari olimpici.<sup>110</sup> Ma se è legittimo ritenere che quelle sanzioni debbano uniformare la gestione del caso eccezionale di Patrias a quello, evidentemente già regolamentato, di un Eleo vittima di maledizione,<sup>111</sup> è altrettanto legittimo chiedersi cosa impedisca alla damiurghia di agire direttamente e la costringa piuttosto a incaricare altri magistrati - che, vale la pena ripetere, come la stessa damiurghia non sono olimpici - di addossare quelle stesse sanzioni al responsabile del reato. Questi magistrati, inoltre, a differenza della damiurghia, rendono conto direttamente a Zeus della loro eventuale inadempienza, sebbene gli uni e l'altra stiano ugualmente obbedendo all'ordine del dio di trattare Patrias, appunto, come fosse un Eleo.<sup>112</sup> Può pur trattarsi, come è stato anche recentemente proposto, di cariche locali che siano chiamate a collaborare con le autorità centrali nella gestione della giustizia e questa specializzazione potrebbe sia riflettere la situazione pre-sinecistica, quando riferita alla *polis* di Elide, sia restituire una forma di distribuzione delle competenze in ambito giudiziario all'interno del *koinon* degli Elei (se davvero fosse questa la struttura della loro comunità politica).<sup>113</sup>

**110** Sulle proposte di identificazione di «colui che detenga la più alta carica» e dei re, cf. *supra* nota 50.

**111** Così sembra infatti richiedere ὁρ φαλείῳ di l. 2. Quali fossero quelle sanzioni non è possibile dire (cf. anche *supra* nota 46): nel già citato bronzo Pappadakis (IG IX<sup>2</sup>.1.3 609), la pena espressa da φέρρῃν si accompagna all'alienazione dei beni e alla distruzione della casa, ma è anche esplicitamente estesa alla γεμεά del colpevole (ll. A.11-14).

**112** C'è, ovviamente, la possibilità che tali magistrati non debbano rendere conto perché detengono cariche vitalizie (così Koerner, di cui *supra* nota 71), ma resterebbe comunque difficile comprendere perché, in quel caso, non venissero multati o sanzionati dalle autorità 'politiche' degli Elei invece che dal santuario di Zeus, in quanto incaricati di applicare le sanzioni annunciate dalla damiurghia e non potendo, proprio per il ruolo che qui ricoprono, essere più importanti della stessa damiurghia.

**113** Cf. Bourke 2018, 98-9 per la recente riproposizione della prima ipotesi, che si era quasi naturalmente accompagnata a quella secondo la quale in ΠΑΤΡΙΑΝ (e ΠΑΤΡΙΑΣ) andava identificata la πατριά; Nafissi 2005, 45 per la seconda - seguito da Gehrke 2023, 193-4, che ritiene tuttavia che la struttura politica degli Elei non possa essere definita federale *stricto sensu*. In entrambe le ipotesi, in ogni caso, i gradi di giudizio previsti dal pronunciamento sono due. Quanto alla discussione dell'organizzazione politica degli Elei, cf. *supra* nota 33; quanto all'evento sinecistico, le fonti sul quale sono riunite

Al tempo stesso, tuttavia, entrambe le ipotesi sembrano soprattutto adattarsi al caso in cui i gradi di giudizio previsti fossero due e le autorità locali fossero incaricate del primo, ma il loro operato fosse controllato ed eventualmente sanzionato da quelle centrali. Nessuna delle due ricostruzioni, invece, appare davvero soddisfacente nell'ipotesi qui avanzata della gestione, congiunta e al tempo stesso separata, del caso di Patrias, in cui la punizione di un reato gravissimo (che è già riconosciuto come tale quando commesso ai danni di un Eleo e che si potrebbe anche per questo, forse, definire 'federale') sarebbe di fatto affidata alle autorità locali, contro l'inadempienza delle quali, inoltre, sembrerebbe valere solo la minaccia della sanzione sacra a Zeus. L'immagine che ne verrebbe restituita, lungi dal rappresentare la subordinazione delle autorità locali a quelle centrali, nello sforzo di uniformarne le procedure in vista di una più salda unità, sarebbe invece quella contraria di un'autorità centrale estremamente debole, che non sembra trovare corrispondenza in quel poco che sappiamo della potenza degli Elei all'epoca del pronunciamento.<sup>114</sup> Ci si può pertanto chiedere, anche pensando all'ambientazione olimpica della procedura di giustizia che intende proteggere Patrias dalla maledizione, se non sia piuttosto contemplata qui la possibilità che il responsabile di quella maledizione sia straniero e che per questo si renda necessario l'intervento delle magistrature della comunità politica alla quale egli appartiene, per imporgli le pene annunciate dalla damiurghia ma che, in questo caso del tutto comprensibilmente, non può essere la damiurghia a infliggere.<sup>115</sup> Si comprenderebbe così perché non è agli Elei, ma direttamente a Zeus che quei magistrati debbono rendere conto della mancata applicazione delle pene. Si comprenderebbe anche – più che nel caso di comunità elee destinate a riunirsi in un'unica *polis* o già riunite in uno stesso *koinon* – quell'incertezza relativa tanto al nome della massima magistratura quanto al numero dei magistrati coinvolti nella proce-

---

in Moggi 1976, 157-66, cf. Zunino 2018, 44 nota 74, 45-6; 2021, 11 nota 1, 27 e nota 52. Il significato di quest'ultimo è stato in ogni caso ridimensionato, soprattutto perché il centro urbano di Elide ha restituito tracce di edifici pubblici databili già al VI secolo.

**114** Una potenza che almeno dalla fine del VI secolo si esprime in un sistema di alleanze di cui gli Elei sono egemoni (ἀντὶ δὲ φαλείων καὶ τῶν συμαχίας: Minon, *I. dial. éléennes* nr. 5, ll. 5-6) e che, proprio attraverso la gestione del santuario di Zeus, consente loro di esercitare anche un controllo assai stretto su altre comunità politiche (ad esempio, gli Anaitoi e i Metapioi: cf. Zunino 2021, anche per la bibliografia anteriore sulla questione). Sembra pertanto difficile ipotizzare che quegli stessi Elei non godessero anche di una salda struttura politica interna.

**115** È opportuno ribadire che le pene annunciate dalla damiurghia affiancano quella che viene proclamata dall'ellanodica nello stesso momento in cui egli 'verifica', in senso letterale, il reato e che non siamo in alcun modo in presenza di un iter processuale avviato da un'accusa formale – che, inoltre, non sarebbe presentata da un Eleo contro uno straniero, ma da chi, pur trattato come un Eleo, è straniero egli stesso.

dura a carico di colui che abbia maledetto Patrias che, come già discusso, sembra appunto tradita dalla formulazione della clausola relativa a «colui che detenga la più alta carica» e ai re. E sembrerebbe pienamente comprendersi, infine, perché, sebbene debbano imporre soltanto le sanzioni annunciate dalla damiurghia, quei magistrati, la cui individuazione sarebbe senz'altro da attribuire agli Elei e ne dimostrerebbe anche una certa competenza sul piano internazionale, formino una coppia che sembra costituire il corrispondente di quella composta dall'ellanodica e dalla damiurghia.<sup>116</sup>

### 3 Il contenuto e i motivi del provvedimento: una proposta di interpretazione

L'inattesa, e al tempo stesso cursoria, menzione dell'ufficio di segretario ricoperto da Patrias, che fa inoltre seguito all'informazione indiretta relativa al suo status di straniero, distingue il pronunciamento per gli Elei dai contratti, che gli sono stati accostati,<sup>117</sup> con cui, agli inizi del V secolo, i Dataleis cretesi si assicurano le competenze dello scriba Spensithios e dei suoi figli, mentre il re Stasikypros e i cittadini di Idalion si garantiscono, nella prima metà del medesimo secolo, quelle del medico Onasilas e dei suoi fratelli.<sup>118</sup> Si può, forse, ipotizzare che a monte del pronunciamento – in cui non vengono definiti i compiti del γροφεύς né gli eventuali privilegi e esenzioni annessi al ruolo – ci sia appunto un contratto a quelli affine; ma il pronunciamento può, al più, rappresentarne una sorta di 'allegato', in cui gli Elei hanno richiesto a Zeus Olimpio di farsi carico, in prima persona, della protezione di Patrias dal solo reato di maledizione e ottenuto da lui le istruzioni per rispondere alla sua eventuale violazione.<sup>119</sup> Che proprio a Olimpia Patrias adempisse al suo ruolo è già stato proposto<sup>120</sup> e, nella lettura qui offerta del provvedimento, l'ipotesi può rendere conto sia dello stesso diretto intervento di Zeus

---

**116** Se l'ipotesi cogliesse nel segno, il caso in cui sia eleo il responsabile della maledizione contro Patrias si risolverebbe invece tutto nell'intervento dell'ellanodica e della damiurghia, senza interessare altre magistrature.

**117** Cf. van Effenterre 1979; Koerner 1981; *Gesetzestexte* nr. 37.

**118** Cf. van Effenterre, Ruzé, *Nomima* I nrr. 22 e 31; Tribulato 2017; Perdicoyianni-Paleologou 2021. Cf. anche Massar 2021.

**119** Cf. *supra* nota 20.

**120** «[L]'interdiction de la *katiaraisis* suggère [...] que Patrias ait eu le statut de ἱερός, comme les esclaves affranchis par consécration en 17, et ait été en tant que tel protégé contre toute forme d'action sacrilège. On aurait alors affaire à un fonctionnaire olympique, auquel aurait incombé, par exemple, la rédaction des comptes de l'administration du sanctuaire et des inventaires des ἱερά. Il a pu y avoir aussi des secrétaires chargés de consigner les manifestations de l'oracle, comme à Argos et peut-être à Delphes» (Minon, *I.dial. éléennes*, 144).

a sua garanzia sia del ruolo di primo piano che il pronunciamento attribuisce all'ellanodica nella procedura di giustizia che lo riguarda. È infatti proprio il giudice degli Elleni a formulare la prima e più importante sentenza, alla quale seguono (dopo un tempo che non è possibile precisare) quella complementare della damiurgia e, infine, l'imposizione delle (altre) pene da parte di «colui che detenga la più alta carica» e dei re; quella sentenza, inoltre, non solo decide il caso, ma nello stesso momento, per dir così, lo rende tale e appunto per questo non è soggetta a rendiconto né passibile di alcuna sanzione. Queste sue caratteristiche hanno a loro volta indotto a ipotizzare che il giudizio dell'ellanodica sia immediato e - caratterizzato dalla stessa rapidità degli interventi tesi a mantenere la disciplina tra gli atleti - sia pronunciato sul posto non appena si verifichi il reato; sul suo responsabile (e, presumibilmente, anche sullo stesso Patrias) incombe inoltre, ma sanzionata, la minaccia di quella frusta che proprio l'ellanodica è legittimato a utilizzare contro gli stessi atleti e che nulla autorizza dunque a ritenere sia qui indizio di status servile. Che il reato venga di conseguenza commesso ai danni di uno stretto collaboratore del giudice sembra una deduzione logica.

Se l'ipotesi cogliesse nel segno, quale potesse essere, di fatto, il compito del γροφεύς dell'ellanodica resta comunque oscuro, ma qualche congettura sembra pur lecita. È ad esempio possibile, soprattutto data l'epoca del pronunciamento, che il ruolo si sia in qualche modo reso necessario per rispondere all'aumento, di sicuro tanto rapido quanto consistente, dell'impegno del giudice di gara olimpico in seguito al nuovo grado di notorietà raggiunto dal santuario e dai giochi immediatamente dopo le guerre persiane, che ha inoltre quasi certamente provocato la ridenominazione dello stesso giudice di gara, da dieteta a, appunto, 'giudice degli Elleni'.<sup>121</sup> È persino possibile che Patrias sia il primo segretario che gli viene affiancato e che proprio la novità dell'ufficio (con tutte le incertezze che essa comporta) possa a sua volta giustificare almeno in parte il fatto che gli Elei si sono rivolti a uno specialista straniero.<sup>122</sup> È invece certo che gli agoni olimpici e la scrittura sono alleati già da qualche tempo quando Zeus decide di rassicurare Patrias, prima che Tucidide parli del *nomos* olimpico (5.49.1) e ben prima che Pausania lo veda immortalato nel santuario (5.20.2): ben lo testimonia il già citato regolamento agonistico del VI secolo,<sup>123</sup> che fissa alcune regole di condotta per

**121** Cf. *supra* nota 3. Quanto alla nuova fortuna di Olimpia immediatamente dopo le guerre persiane, cf. Zunino 2018, 45-6 (anche per la bibliografia precedente, alla quale va aggiunta almeno Barringer 2021, partic. 104-55).

**122** «Many publicly employed *technitai* were foreigners: their status requires consideration» (Massar 2021, 77).

**123** Minon, *I.dial. éléennes* nr. 5.

il pancratiaste e forse prevede che, compiuti determinati atti (rituali), chi è stato sanzionato possa nuovamente partecipare alle (future) competizioni.<sup>124</sup> Immaginare, di conseguenza, accanto al giudice di gara un tecnico competente di scrittura, che magari possa aiutarlo sul campo ad applicare le regole e, al tempo stesso, prenda nota di quelle che vadano eventualmente aggiornate o modificate,<sup>125</sup> non sembra imprudente. Quando, tuttavia, ci si chieda se l'eventuale ufficio di segretario dell'ellanodica sia stata una risposta tanto rapida quanto straordinaria alle nuove esigenze del santuario di Olimpia e se sia perciò sopravvissuto o meno a Patrias,<sup>126</sup> la risposta è impossibile, così come è impossibile decidere se questo segretario 'straordinario' avesse un qualche rapporto con il γροφείας Pirrone (menzionato nel giudizio di revisione di arbitrato probabilmente di poco successivo alle guerre persiane),<sup>127</sup> che era inoltre certamente un eleo, certamente un magistrato e quasi sicuramente eponimo, insieme al presidente dei μαστροί, ossia di coloro che erano presumibilmente incaricati (almeno) del rendiconto dei magistrati e non facevano dunque parte del personale olimpico.<sup>128</sup>

La stretta collaborazione di Patrias con l'ellanodica potrebbe in ogni caso spiegare perché il pronunciamento sembri preoccuparsi anche del caso in cui colui che abbia maledetto il segretario sia uno straniero, come è sembrato plausibile dedurre innanzitutto dal ricorso a una perifrasi per indicare quella che dovrebbe essere la più

---

**124** «It is very likely that the late sixth-century BCE tablet as well as other documents of legal character pertaining to the Olympic festival were publicly displayed in the sanctuary. Hence during his visit to Olympia Pausanias claimed to have seen the 'disposition of the games.' Thucydides also refers to the 'Olympic law.' These references should not be understood as referring to a comprehensive code of Olympic rules, but most likely to a series of written bronze tablets or stone inscriptions that contained provisions on an array of issues, such as e.g. the rules on wrestling previously discussed, prescriptions that regulated the attendance of women in the games or the regulations for the Olympic *ekecheiria*» (Papakonstatinou 2019, 90 e, in generale sulla 'legge olimpica', 89-95).

**125** «It is not known what institutional body drafted and enacted the written laws germane to Olympic matters. It is possible that the *nomophylakes*, officials who instructed the *hellanodikai*-elect and the Olympic council were involved. Lawmaking was an ongoing, reflexive and dynamic process and we must assume that laws regulating aspects of the Olympic festival were often revised» (Papakonstatinou 2019, 90). Quanto a Patrias, la procedura sanzionatoria 'sul posto' prevista dal pronunciamento induce a ipotizzare che egli svolga un doppio ruolo, per dir così orale e scritto, affine a quello già affidato dai Dataleis a Spensithios (Tribulato 2017, 80).

**126** Si potrebbe avere, forse, qualche certezza in più se si potessero datare con sicurezza le prime variazioni apportate al numero degli ellanodici - da uno a due, poi da due a nove - di cui dà conto un passo, purtroppo anche corrotto, di Pausania (cf. *supra* nota 3).

**127** Minon, *I.dial. éléennes* nr. 15.

**128** Così anche Minon, *I.dial. éléennes*, 503, che ritiene che il segretario Patrias «n'était pas magistrat ou, du moins, occupait une position subalterne comme celle de l'ὑπογραμματεὺς athénien».

alta magistratura coinvolta nel procedimento, ma anche dalla netta separazione stabilita fra i magistrati che emettono sentenza e quelli che materialmente infliggono (sono autorizzati a infliggere) le pene diverse dall'allontanamento da Zeus, nonché, infine, dalla differente natura delle stesse sanzioni complessivamente previste dal provvedimento.

La struttura della comunità politica degli Elei è senz'altro oggetto di vivo dibattito, ma è fuor di dubbio che attorno a essa ruota una costellazione di altre comunità politiche non elee, su alcune delle quali Elide sembra aver esercitato un controllo assai stretto.<sup>129</sup> Ritenere, tuttavia, che (soltanto) a esse e ai loro magistrati si riferisca in questo caso il pronunciamento di Zeus appare riduttivo: il suo contesto olimpico e il protagonismo dell'ellanodica incoraggiano piuttosto a intendere quel riferimento, considerando anche la datazione del provvedimento, assai più ampiamente. D'altra parte, la scelta di «colui che detenga la più alta carica» (che difficilmente può mancare in una comunità politica greca e andrà probabilmente identificato con il magistrato eponimo) e dei βασιλάες, per riproporre in una sorta di chiasmo le 'specializzazioni' dell'ellanodica e della damiurghia, sembra suggerita, come accennato, da una certa competenza panellenica: se è quasi certamente un azzardo pensare che il coinvolgimento dei secondi possa aver esplicitamente tenuto conto della *polis* di Sparta, i re (siano essi magistrati o altre figure insignite del titolo) appaiono tuttavia, pur essendo le nostre informazioni ben lontane dall'essere complete, largamente attestati in molte aree del mondo greco, diverse anche etnicamente, perché possano essere stati ritenuti i più adeguati rappresentanti del *côté* religioso nella coppia formata da coloro che devono appunto imporre le (altre) pene, accanto alla più alta magistratura cittadina.<sup>130</sup> Nello straniero che può incorrere nel reato di maledizione contro Patrias si può dunque identificare qualunque Elleno, innanzitutto coloro che recatisi a Olimpia entrino a stretto contatto con l'ellanodica, ossia gli atleti e quanti li accompagnano.

Resta tuttavia da chiedersi perché il pronunciamento si sia concentrato proprio sull'eventualità che Patrias venga fatto oggetto di maledizione – una maledizione che, intanto, sia lo stesso pronuncia-

<sup>129</sup> Cf. *supra* nota 114.

<sup>130</sup> A proposito del numero delle regalità greche sicuramente attestate, Carlier 1984, 486, afferma: «Ce chiffre est élevé et interdit de faire de la royauté grecque un fait exceptionnel ou marginal. Il est cependant très inférieur à la réalité. Il y avait dans les cités grecques bien d'autres magistratures royales et bien des collègues de 'rois' que nous ignorons à cause des lacunes de nos sources. Il est très probable, en outre, que presque toutes les cités avaient des traditions sur leurs dynasties archaïques: Platées, qui n'en a pas, est présentée par Pausanias [9.1.2] comme un cas exceptionnel. Deux conclusions évidentes s'imposent d'abord au terme de notre enquête: la βασιλεία est une magistrature fréquente en Grèce classique; la royauté était le régime que les traditions grecques attribuaient à la plupart des cités du haut archaïsme».

mento sia il più tardo decreto di amnistia incoraggiano a ritenere caratterizzata, per dir così, da una certa spontaneità. Nel primo caso, è soprattutto l'assoluta discrezionalità e rapidità dell'azione dell'el-lanodica sul campo (quelle stesse caratteristiche che ne contraddistinguono gli interventi tesi a mantenere la disciplina tra gli atleti) a deporre a favore di un reato commesso senza alcuna preparazione o premeditazione. Quanto al decreto di amnistia, l'autorizzazione estesa a chiunque, a scagliare impunemente una maledizione contro il magistrato che agisca contrariamente a quanto stabilito, sembra di fatto consentire una reazione verbale estrema, e dalle estreme conseguenze, da parte di chi incontra, sulla propria strada, quello stesso magistrato.<sup>131</sup> E questa reazione verbale estrema risponde, a sua volta, a un gravissimo atto di ingiustizia da quello commesso, conformandosi così al significato fondamentale che la maledizione, pubblica o privata che sia, ha nella Grecia antica, appunto di reazione a un torto subito – il più delle volte, quando altre reazioni non siano disponibili.<sup>132</sup>

Basta leggere il ventitreesimo libro dell'*Iliade* per comprendere quanto (anche nella Grecia antica) la competizione sportiva, alla quale sono inestricabilmente intrecciati altri tipi di competizione, possa scaldare gli animi, sia degli atleti sia degli spettatori; quanto l'intensità della passione possa sfociare – e proprio a fronte di un torto subito o come tale avvertito – in un insulto pesante, diretto contro l'avversario o contro il giudice, e quanto sia perciò delicato e difficile, infine, il ruolo di quest'ultimo. Beninteso: il libro ventitreesimo, che è stato anche definito una *mise en abyme* di tutta l'*Iliade*, ha senz'altro lo scopo di riconciliare i Panachei per prepararli all'imminente vittoria<sup>133</sup> e, anche di conseguenza, gli eroi non giungono mai all'insulto definitivo né, tantomeno, alla maledizione; i premi previsti per ogni partecipante fanno del resto in modo che nessuno esca dalla competizione senza il riconoscimento del proprio valore, mentre le regole che dovrebbero governare l'operato del giudice appa-

**131** Anche in linea con la sua interpretazione del pronunciamento, Minon, *I dial. éléennes*, 545, pensa invece per entrambi i casi a «une sanction officielle, dont l'exécution revenait au simple particulier». Sembra in ogni caso innegabile che in entrambi i testi la maledizione sia considerata un reato – che tale resta anche nel decreto di amnistia, proprio per essere autorizzata sotto garanzia di impunità.

**132** «Der Fluch ist Reaktion auf Unrecht»: così Graf 2005, 247, in cui si distingue perciò assai nettamente tra le maledizioni, pubbliche o private che siano, e le *defixiones* (piuttosto deputate alla gestione del 'rischio', cf. Eidinow 2007), la cui formulazione richiede invece l'intervento di uno specialista; assai più affini nelle loro motivazioni sono da ritenersi le cosiddette *prayers for justice* (efficace riepilogo delle caratteristiche della categoria e ampia bibliografia anteriore in Daga 2022, 90-1).

**133** «Homer uses the funeral games of Patroklos [...] at least in part to explore the theme of reconciliation, though there is no reason for a spirit of reconciliation to be a prominent, or even necessary, feature of historical games» (Perry 2014, 59).

iono sovente disattese, proprio perché egli possa disinnescare ogni potenziale conflitto.<sup>134</sup>

Ma a Olimpia, il premio spetta al solo vincitore e non c'è alcuna 'classifica', mentre il giudice è anche colui che decide, nel mese di allenamento preliminare che ha luogo a Elide, se l'atleta prenderà o meno parte alla gara, sull'esito della quale, come già detto, egli pronuncia una sentenza definitiva, allo stesso modo in cui punisce tutte le infrazioni commesse dai partecipanti.<sup>135</sup> I tipi di competizione che si intrecciano a quella sportiva sulla scena panellenica di Olimpia, in cui gli atleti gareggiano al tempo stesso per loro e per la loro comunità politica, sono infine assai più articolati e complessi di quelli che attraversano i giochi funebri in onore di Patroclo, come possono chiaramente dimostrare, per limitarsi a due casi già citati, sia l'arbitrato olimpico e la sua stessa revisione di poco successiva alle guerre persiane, sia il timore di un'invasione spartana diffuso fra quanti presero parte alle Olimpiadi in cui Lica dovette assaggiare la frusta.<sup>136</sup>

Che la tensione sia massima e che i nervi siano ragionevolmente scoperti - e non solo per motivi legati alla *performance* sportiva - in una competizione così importante, e forse da poco divenuta ancora più importante, come quella olimpica è dunque ovvio. La protezione garantita a Patrias sembra di conseguenza voler salvaguardare il segretario (dell'ellanodica) dagli eccessi verbali più pericolosi, quelli che appunto si esprimono in una forma di maledizione, che la rabbia per una irreparabile ingiustizia subita - una mancata vittoria o una punizione o persino l'esclusione dalla gara, sulle quali l'ellanodica è autorizzato a decidere senza opposizione - può senz'altro scatenare e dai quali lo stesso ellanodica, come tutti gli altri Elei, è già protetto nel momento in cui Zeus decide di estendere questa protezione anche al (suo) segretario.

Una delle caratteristiche più interessanti del pronunciamento è infatti che la tutela che Zeus garantisce a Patrias, in modo del tutto speciale e straordinario, è già garantita agli Elei: se qualcuno maledice il segretario, dovrà senz'altro allontanarsi dal cospetto del dio come se avesse appunto maledetto un Eleo. Questa protezione, che

---

**134** Cf. Bierl 2019 (anche per la bibliografia precedente relativa ai giochi in onore di Patroclo).

**135** «[A]thletes were required to arrive in Elis one month before the Olympics began, and the *Hellanodikai* oversaw their training in the *gymnasion* of Elis» (Mann 2014, 277); cf. *supra* note 76, 78 e 125. Anche la *polis* di Elide, dunque, andrà inclusa nella 'ambientazione olimpica' della *φρότρα* per gli Elei, dato il periodo di un mese di allenamento preliminare previsto in essa per gli atleti che si presentano per concorrere alle Olimpiadi, ma solo in quanto 'succursale' del santuario di Zeus.

**136** Cf. *supra* nota 87. «[A]thletics at Olympia took place in what can only be described as a highly politicized context in which athletes were thought of as representing not only themselves, but also their city-states. Perceived offenses against individual athletes, accordingly, often ended up as the concern of their home states» (Nielsen 2014, 191).

appare confermata dal più tardo decreto di amnistia per coloro che sono stati colpiti da bando, sembrerebbe dunque poter avere in Olimpia e nella tensione, infine panellenica, provocata dai suoi giochi, la sua ragione originaria: coloro che amministrano il culto di Zeus e le gare in suo onore sono anche, semplicemente in quanto Elei, specialmente protetti dal re degli dei.

Se proprio il pronunciamento per gli Elei ci permette di stabilire almeno il *terminus post quem* di questa speciale garanzia, ossia il momento in cui Zeus la estende anche al segretario straniero Patrias, essa trasmette senz'altro l'immagine di un popolo che non può pensarsi senza il 'suo' dio - che è anche il dio per eccellenza degli Elleni - e il suo santuario.<sup>137</sup> A questa immagine corrisponde a sua volta la tradizione - che non può qui essere discussa - sulla 'santità' degli Elei e sul privilegio dell'*asylia* che venne a loro riconosciuto precocemente, secondo alcune fonti, proprio perché potessero occuparsi esclusivamente del dio di Olimpia;<sup>138</sup> tale tradizione, infine, potrebbe anche dimostrare l'abilità degli Elei nell'aver trasformato una necessaria precauzione contro le più gravi tensioni che senza dubbio attraversano le gare sportive più importanti dell'antichità nel diritto inalienabile alla gestione del santuario di Zeus.

## Bibliografia

- CID I** = Rougemont, G. (1977). *Corpus des inscriptions de Delphes*. Vol. I, *Lois sacrées et règlements religieux*. Athènes; Paris. [https://cefael.efa.gr/detail.php?site\\_id=1&actionID=page&serie\\_id=CID&volume\\_number=1&issue\\_number=0](https://cefael.efa.gr/detail.php?site_id=1&actionID=page&serie_id=CID&volume_number=1&issue_number=0).
- CID IV** = Lefèvre, F. (2002). *Corpus des inscriptions de Delphes*. Vol. IV, *Documents amphictioniques. Avec une Note d'architecture par D. Laroche et de Notes d'onomastique par O. Masson*. Athènes; Paris.
- Dial. graec. ex.** = Schwyzer, E. (1923). *Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora*. Lipsiae (3a ed. di P. Cauer, *Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium*). <https://archive.org/details/dialectorumgraec0000schw>.
- van Effenterre, Ruzé, Nomima I** = van Effenterre, H.; Ruzé, F. (1994). *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, vol. I. Rome. Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 188. [https://www.persee.fr/doc/efr\\_0000-0000\\_1994\\_cat\\_188\\_1](https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1994_cat_188_1).
- I. Olympia** = Dittenberger, W.; Purgold, K. (1896). *Die Inschriften von Olympia*. Berlin. Olympia. Die Ergebnisse der von dem Deutschen Reich veranstalteten

---

**137** «Olympia was [...] a central part of the polis of Elis, and its Elean character was made very clear. Control of Olympia was crucial for the identity that Elis presented to the Greek world» (Roy 2013a, 109).

**138** Opposti pareri sull'attendibilità di quelle fonti in Bourke 2011; 2018, 116-18; Roy 2013b; 2015c, 154.

- ten Ausgrabung 5. <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1896a>.
- IG IX<sup>2</sup>.1.3** = Klaffenbach, G. (ed.) (1968). *Inscriptiones Graecae*. Vol. IX, *Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris Ionii editio altera*. Pars I. Fasc. III, *Inscriptiones Locridis occidentalis* (nos. 605-785). Berolini.
- IG XII.4.1** = Bosnakis, D.; Hallof, K.; Rigsby, K. (edd.) (2010). *Inscriptiones Graecae*. Vol. XII, *Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum*. Pars IV. Fasc. I, *Inscriptiones Coi insulae: decreta, epistulae, edicta, tituli sacri* (nos. 1-423). Berolini.
- Koerner, Gesetzestexte** = Koerner, R. (1993). *Inchriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*. Köln; Weimar; Wien. Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 9.
- LGPN III.A** = Fraser, P.M.; Matthews, E. (1997). *A Lexicon of Greek Personal Names*. Vol. 3, part A, *The Peloponnese, Western Greece, Sicily and Magna Graecia*. Oxford.
- LGPN III.B** = Fraser, P.M.; Matthews, E. (2000). *A Lexicon of Greek Personal Names*. Vol. 3, part B, *Central Greece from the Megarid to Thessaly*. Oxford.
- LSAG<sup>2</sup>** = Jeffery, L.H. (1990). *The Local Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and Its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B.C. Revised Edition with a Supplement by A.W. Johnston*. Oxford. Oxford Monographs on Classical Archaeology.
- LSJ<sup>9</sup>** = Liddell, H.G.; Scott, R.; Stuart Jones, H. (1996). *A Greek-English Lexicon*. 9th ed. With a Revised Supplement by P.G.W. Glare and A.A. Thompson. Oxford.
- Michel, Recueil** = Michel, C. (1897-1900). *Recueil d'inscriptions grecques*. Bruxelles. <https://archive.org/details/recueilndinscript01mich/mode/2up>.
- Minon, I.dial. éléennes** = Minon, S. (2007). *Les inscriptions éléennes dialectales (VI<sup>e</sup>-II<sup>e</sup> siècle avant J.-C.)*. Textes, grammaire et vocabulaire institutionnel. Genève. Hautes Études du Monde Gréco-Romain 38.
- Olympiabericht** = (1936-). *Bericht über die Ausgrabungen in Olympia*. Berlin.
- Rigsby, Asyilia** = Rigsby, K.J. (1996). *Asyilia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World*. Berkeley; Los Angeles; London. Hellenistic Culture and Society.
- Roehl, IGA** = Roehl, H. (1882). *Inscriptiones Graecae Antiquissimae praeter Atticas in Attica repertas*. Berolini. <https://archive.org/details/in-scriptionesgra00deut/mode/2up>.
- SGDI I.4a** = Blass, F. (1884). *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften*. Bd. I., *Kypros. Aeolien. Thessalien. Böotien. Elis. Arkadien. Pamphylien*. 4. hft., *Die eleischen inschriften* (nos. 1147-1180). Göttingen. [https://archive.org/details/bub\\_gb\\_oZRfAAAAMAAJ](https://archive.org/details/bub_gb_oZRfAAAAMAAJ).
- ThesCRA III** = (2005) *Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA)*. Vol. III, *Divination, Prayer, Veneration, Hikesia, Asyilia, Oath, Malediction, Profanation, Magic Rituals. And Addendum to vol. II Consecration*. Los Angeles.
- Ahrens, H.L. (1880). «Die Inschrift aus Olympia Nr. 362». *RhM*, 35, 578-85, 631-2. <http://www.rhm.uni-koeln.de/035/Ahrens.pdf>.
- Barringer, J.M. (2021). *Olympia. A Cultural History*. Princeton; Oxford.
- Beekes, R. (2010). *Etymological Dictionary of Greek, with the Assistance of L. van Beek*. Leiden. Leiden Indo-European Etymological Dictionaries Series 10. [https://archive.org/details/etymological-dictionary-of-greek\\_202306](https://archive.org/details/etymological-dictionary-of-greek_202306).

- Benveniste, É. (1969). *Le Vocabulaire des institutions indo-européennes*. Vol. I, *Économie, parenté, société*. Paris. <https://archive.org/details/Le-vocabulaire-des-0000benv/mode/2up>.
- Bergk, Th. (1883). «Zu der eleischen Inschrift aus Olympia No. 362 (Roehl IGA, 112)». *RhM*, 38, 526-39. <http://www.rhm.uni-koeln.de/038/Bergk.pdf>.
- Bierl, A. (2019). «Agonistic Excess and Its Ritual Resolution in Hero Cult: The Funeral Games in *Iliad* 23 as a *mise en abyme*». Damon, C.; Pieper, Ch. (eds), *Eris vs. Aemulatio. Valuing Competition in Classical Antiquity*. Leiden; Boston, 53-77. *Mnemosyne Supplements* 423.
- Bonnechere, P. (2013). «The Religious Management of the Polis: Oracles and Political Decision-Making». Beck, H. (ed.), *A Companion to Ancient Greek Government*. Malden (MA); Oxford; Chichester (WS), 366-81. Blackwell Companions to the Ancient World.
- Bourke, G. (2011). «The Eleian Asyilia: a Defence of the Ancient Texts». *Hermes*, 139, 411-30.
- Bourke, G. (2018). *Elis. Internal Politics and External Policy in Ancient Greece*. London; New York. *Cities of the Ancient World*.
- Buck, C.D. (1910). *Introduction to the Study of the Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glossary*. Boston. College Series of Greek Authors. <https://archive.org/details/introductionto00buckuoft/mode/2up>.
- Buck, C.D. (1928). *Introduction to the Study of the Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glossary*. Rev. ed. Boston. College Series of Greek Authors. <https://archive.org/details/IntroductiontoGreekDialects/mode/2up>.
- Buck, C.D. (1955). *The Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glossary*. Chicago. <https://archive.org/details/the-greek-dialects-grammar-selected-inscriptions-glossary/mode/1up>.
- Buecheler, F. (1880). «Die Inschrift aus Olympia Nr. 362». *RhM*, 35, 632.
- Buraselis, K. (2017). «Zanes Speak: Olympic Fines in Hellenic Intellectual and Political Context». *Hyperboreus*, 23(1), 133-41. <http://www.bibliotheca-classica.org/sites/default/files/hyp%2023%201%2009%20Buraselis.pdf>.
- Busolt, G. (1920). *Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft in systematischer Darstellung Griechische Staatskunde*. München. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.509087>.
- Carlier, P. (1984). *La royauté en Grèce avant Alexandre*. Strasbourg. Groupe de Recherche d'Histoire Romaine de l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg. *Études et travaux* 6.
- Casabona, J. (1966). *Recherches sur le vocabulaire des sacrifices en grec, des origines à la fin de l'époque classique*. Aix-en-Provence. Publication des Annales de la Faculté des Lettres 56.
- Cauer, P. (1883). *Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium*. Lipsiae. Ed altera. <https://archive.org/details/delectus-inscrip02cauegoog>.
- Chantraine, P. (1999). *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, avec un Supplément sous la direction de Alain Blanc, Charles de Lamberterie, Jean-Louis Perpillou*. Paris. <https://archive.org/details/dictionnaire-etymologique-de-la-langue-grecque->

- histoire-des-mots-by-pierre-chantraine-z-lib.org/mode/2up.
- Christesen, P. (2007). *Olympic Victor Lists and Ancient Greek History*. Cambridge; New York.
- Christesen, P.; Kyle, D.G. (eds) (2014). *A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity*. Malden (MA); Oxford; Chichester (WS). Blackwell Companions to the Ancient World.
- Comparetti, D. (1881). «Iscrizioni greche di Olimpia e di Ithaka. Memoria». MAL, 3a s. 6, 70-85 e tavv. I-II. [http://emeroteca.braidense.it/beic\\_at-tacc/sfoggia\\_articolo.php?IDTestata=923&CodScheda=00AE&IDT=30&IDV=258&IDF=0&IDA=12663](http://emeroteca.braidense.it/beic_at-tacc/sfoggia_articolo.php?IDTestata=923&CodScheda=00AE&IDT=30&IDV=258&IDF=0&IDA=12663).
- Coray, M.; Krieter-Spiro, M. (2021). *Homers Ilias Gesamtcommentar (Basler Kommentar/BK)*. Bd. XIV.2, *Einundzwanzigster Gesang (Φ)*. Kommentar. Berlin; Boston. Sammlung Wissenschaftlicher Commentare.
- Curtius, G. (1880). «Zu Nr. 362». AZ, 38, 69-70. <https://archive.org/details/archaologische38deut>.
- Daga, E. (2022). «Prayer for Justice di Kollyra». Axon, 6(2), 85-112. <http://doi.org/10.30687/Axon/2532-6848/2022/02/005>.
- Daniel, C. (1881). «Die Inschriften des elischen Dialekts». Bezenberger, A. (Hrsg.), *Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen*, Bd. VI. Göttingen, 241-72. <https://archive.org/details/beitrgezurkund06g-tuoft>.
- Danielsson, O.A. (1898-99). «Zu griechischen Inschriften». Eranos, 3, 49-105. <https://archive.org/details/eranosactaphilo01lundgoog/page/n501/mode/2up?q=danielsson>.
- van Effenterre, H. (1979). «Le statut comparé des travailleurs étrangers en Chypre, Crète et autres lieux a la fin de l'archaïsme». Karagheorghis, V. (ed.), *Acts of the International Archaeological Symposium "The Relations between Cyprus and Crete, ca. 2000-500 B.C."* (Nicosia 16th April-22nd April 1978). Nicosia, 279-93.
- Eidinow, E. (2007). *Oracles, Curses, and Risk among the Ancient Greeks*. Oxford.
- Funke, P.; Luraghi, N. (eds) (2009). *The Politics of Ethnicity and the Crisis of the Peloponnesian League*. Washington, D.C. Hellenic Studies Series 32. [http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS\\_FunkeP\\_LuraghiN\\_eds.The\\_Politics\\_of\\_Ethnicity.2009](http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_FunkeP_LuraghiN_eds.The_Politics_of_Ethnicity.2009).
- Gehrke, H.-J. [2003] (2005). «Sull'etnicità elea». *GeogrAnt*, 12, 5-22.
- Gehrke, H.-J. (2013). «Theoroi in und aus Olympia. Beobachtungen zur religiösen Kommunikation in der archaischen Zeit». *Klio*, 95(1), 40-60.
- Gehrke, H.-J. (2023). «Elis and Pisatis: A Case Study in Political Participation». Pirenne-Delforge, V.; Węcowski, M. (eds), *Politeia and Koinōnia. Studies in Ancient Greek History in Honour of Josine Blok*. Leiden; Boston, 188-208. *Mnemosyne Supplements* 471.
- Giangiulio, M. (2009). «The Emergence of Pisatis». Funke, Luraghi 2009, 65-85.
- Glutz, G. (1904). *La solidarité de la famille dans le droit criminelle en Grèce*. Paris. <https://archive.org/details/lasolidaritedel00glotuoft/mode/2up>.
- Gomme, A.W.; Andrewes, A.; Dover, K.J. (1970). *A Historical Commentary on Thucydides*. Vol. IV, *Books V.25-VII*. Oxford. <https://archive.org/details/historicalcommen0000gomm/mode/2up>.
- Graf, F. (2005). s.v. «Fluch und Verwünschung». *ThesCRA*, III, 247-70.

- Hamel, D. (1998). *Athenian Generals. Military Authority in the Classical Period*. Leiden; Boston; Köln. Mnemosyne Supplements 182.
- Hornblower, S. (2008). *A Commentary on Thucydides*. Vol. 3, Books 5.25-8.109. Oxford.
- Jeffery, L.H. (1973-74). «*Demiourgoi* in the Archaic Period». *ArchClass*, 25-26, 319-30.
- Kahrstedt, U. (1927). «Zur Geschichte von Elis und Olympia». *NGG*, 19, 157-76.
- Keil, B. (1899). «Ueber zwei elische Inschriften». *NGG*, 136-64. <https://archive.org/details/NachrichtenGoettingen1899/page/n327/mode/2up>.
- Kirchhoff, A. (1880). «Inschriften aus Olympia». *AZ*, 38, 66-9. <https://archive.org/details/archaeologische38deut>.
- Köiv, M. (2013). «Early History of Elis and Pisa: Invented or Evolving Traditions?». *Klio*, 95(2), 315-68.
- Koerner, R. (1981). «Vier frühe Verträge zwischen Gemeinwesen und Privatleuten auf griechischen Inschriften». *Klio*, 63(1), 179-206.
- Mann, Chr. (2014). «People on the Fringes of Greek Sport». Christesen, Kyle 2014, 276-86.
- Massar, N. (2021). «Skilled Workers in the Ancient Greek City: Public Employment, Selection Methods, and Evaluation». Stewart, E.; Harris, E.; Lewis, D. (eds), *Skilled Labour and Professionalism in Ancient Greece and Rome*. Cambridge, 68-93.
- Mello, F. (2008). «Α φράτρα τοῖς φαλείοις. Rhetra e le wratrai olimpiche». *ZPE*, 167, 50-66.
- Moggi, M. (a cura di) (1976). *I sinecismi interstatali greci. Introduzione, edizione critica, traduzione, commento e indici*. Vol. I, *Dalle origini al 338 a.C.* Pisa. Relazioni interstatali nel mondo antico. Fonti e studi 2. <https://archive.org/details/isinecismiinters0001mogg/mode/1up>.
- Möller, A. (2004). «Elis, Olympia und das Jahr 580 v. Chr. Zur Frage der Eroberung der Pisatis». Rollinger, R.; Ulf, Ch. (Hrsgg.), *Griechische Archaiik. Interne Entwicklungen – Externe Impulse*. Berlin, 249-70.
- Nafissi, M. (2001). «La prospettiva di Pausania sulla storia dell'Elide: la questione pisate». Knoepfler, D.; Piérart, M. (éds), *Éditer, traduire, commenter Pausanias en l'an 2000 = Actes du colloque de Neuchâtel et de Fribourg (18-22 septembre 1998) autour des deux éditions en cours de la «Périégèse»* (coll. des universités de France – fondazione Lorenzo Valla). Genève, 301-21. Recueil de travaux publiés par la Faculté des lettres, Université de Neuchâtel 49.
- Nafissi, M. [2003] (2005). «Elei e Pisati. Geografia, storia e istituzioni politiche della regione di Olimpia». *GeogrAnt*, 12, 23-55.
- Nielsen, Th.H. (1997). «Triphylia. An Experiment in Ethnic Construction and Political Organization». Nielsen, Th.H. (ed.), *Yet More Studies in the Ancient Greek Polis*. Stuttgart, 129-62. *Historia Einzelschriften* 117. Papers from the Copenhagen Polis Centre 4.
- Nielsen, Th.H. (ed.) (2002). *Even More Studies in the Ancient Greek Polis*. Stuttgart. *Historia Einzelschriften* 162. Papers from the Copenhagen Polis Centre 6.
- Nielsen, Th.H. (2007). *Olympia and the Classical Hellenic City-State Culture*. Copenhagen. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. *Historisk-filosofiske Meddelelser* 96.
- Nielsen, Th.H. (2014). «Panhellenic Athletics at Olympia». Christesen, Kyle 2014, 133-45.

- Papakonstantinou, Z. (2019). *Sport and Identity in Ancient Greece*. London; New York.
- Papakonstantinou, Z. (2021). «Law, Litigation, and Sport in Ancient Greece». Futrell, A.; Scanlon, Th.F. (eds), *The Oxford Handbook of Sport and Spectacle in the Ancient World*. Oxford, 592-602.
- Penna, D. (1987-88). «Alcune osservazioni sulla *rhētra* degli Elei (IvO n. 2)». *AFL-Per*, 25, n.s. 11, 219-31.
- Perdicoyianni-Paleologou, H. (2021). «La tablette de bronze d'Idalion». *Axon*, 5(1), 31-71. <http://doi.org/10.30687/Axon/2532-6848/2021/01/002>.
- Perry, T.P.J. (2014). «Sport in the Early Iron Age and the Homeric Epic». *Christesen, Kyle* 2014, 53-67.
- Risch, E. (1985). «Homerisch ἐννέπω, lakonisch ἐφενέποντι und die alte Erzählprosa». *ZPE*, 60, 1-9.
- Roberts, E.S. (1887). *An Introduction to Greek Epigraphy*. Vol. I, *The Archaic Inscriptions and the Greek Alphabet*. Cambridge. <https://archive.org/details/introductionto00robe/mode/1up>.
- Roehl, H. (1883). *Imagines inscriptionum Graecarum antiquissimarum in usum scholarum*. Berolini. <http://hdl.handle.net/1959.9/517678>.
- Roehl, H. (1907). *Imagines inscriptionum Graecarum antiquissimarum in usum scholarum*. Ed tertia. Berolini. <https://archive.org/details/imaginesinscript00roeh>.
- Romano, D.G. (2007). «Judges and Judging at the Ancient Olympic Games». Schaus, G.P.; Wenn, S.R. (eds), *Onward to the Olympics. Historical Perspectives on the Olympic Games*. Waterloo (Ontario), 95-113. Publications of the Canadian Institute in Greece / Publications de l'Institut canadien en Grèce 5. <https://archive.org/details/onwardtoolympics0000unse>.
- Roy, J. (2002a). «The Pattern of Settlement in Pisatis. The 'Eight Poleis'». *Nielsen* 2002, 229-47.
- Roy, J. (2002b). «The Synoikism of Elis». *Nielsen* 2002, 249-64.
- Roy, J. (2004). «Elis». Hansen, M.H.; Nielsen, Th.H. (eds), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation*. Oxford; New York, 489-504.
- Roy, J. (2009). «Elis». *Funke, Luraghi* 2009, 30-48.
- Roy, J. (2013a). «Olympia, Identity and Integration: Elis, Eleia, and Hellas». *Funke, P.; Haake, M.* (eds), *Greek Federal States and their Sanctuaries. Identity and Integration = Proceedings of an International Conference of a Cluster of Excellence "Religion and Politics" Held in Münster, 17.06.-19.06.2010*. Stuttgart, 107-21.
- Roy, J. (2013b). «Response to Bourke on Elean Asyilia». *Hermes*, 141, 224-6.
- Roy, J. (2015a). «Elis (with Akroria and Pisatis)». *Beck, H.; Funke, P.* (eds), *Federalism in Greek Antiquity*. Cambridge, 269-84.
- Roy, J. (2015b). «The Justice of Zeus at Olympia». *Patay-Horváth, A.* (ed.), *New Approaches to the Temple of Zeus at Olympia = Proceedings of the First Olympia-Seminar 8th-10th May 2014*. Newcastle upon Tyne, 140-9.
- Roy, J. (2015c). «Kings of Elis, Kings of Olympia». *Ktēma*, 40, 149-56. [https://www.persee.fr/doc/ktema\\_0221-5896\\_2015\\_num\\_40\\_1\\_1468](https://www.persee.fr/doc/ktema_0221-5896_2015_num_40_1_1468).
- Ruggeri, C. (2004). *Gli stati intorno a Olimpia. Storia e costituzione dell'Elide e degli stati formati dai perieci elei (400-362 a.C.)*. Stuttgart. *Historia Einzelschriften* 170. <https://archive.org/details/glistatiintorno0000rugg>.

- Scharff, S. (2016). *Eid und Außenpolitik. Studien zur religiösen Fundierung der Akzeptanz zwischenstaatlicher Vereinbarungen im vorrömischen Griechenland*. Stuttgart. Historia Einzelschriften 241.
- Siewert, P. (1981). «Eine Bronze-Urkunde mit elischen Urteilen über Böoter, Thessaler, Athen und Thespiäi». *Olympiabericht X.*, 228-48, tav. 24.
- Sizov, S.K. (2017). «The *Damiourgoi* in the Cities of the Peloponnese and the Achaian *Koinon*». *DHA*, 432(2), 11-32. <https://www.cairn-int.info/journal-dialogues-d-histoire-ancienne-2017-2-page-11.htm>.
- Solmsen, F. (1930). *Inscriptiones graecae ad illustrandas dialectos selectae. Editionem quartam auctam et emendatam curavit E. Fraenkel*. Lipsiae. <https://archive.org/details/inscriptionesgra0000solm/mode/2up>.
- Taita, J. (2007). *Olimpia e il suo vicinato in epoca arcaica*. Milano. Il Filarete 244.
- Taita, J. (2014). «Quando Zeus deve far quadrare il bilancio. Osservazioni sul tesoro del santuario di Olimpia». Harter-Uibopuu, K.; Kruse, Th. (Hrsgg), *Sport und Recht in der Antike*. Wien, 107-45. Wiener Kolloquien zur Antiken Rechtsgeschichte 2. [https://www.verlagholzhausen.at/fileadmin/buch.verlagholzhausen.at/Ebooks/PUB\\_203\\_Sport\\_und\\_Recht\\_in\\_der\\_Antike.pdf](https://www.verlagholzhausen.at/fileadmin/buch.verlagholzhausen.at/Ebooks/PUB_203_Sport_und_Recht_in_der_Antike.pdf).
- Tribulato, O. (2017). «Decisione della polis per lo scriba Spensithios». *Axon*, 1(1), 75-87. <http://doi.org/10.14277/2532-6848/Axon-1-1-17-7>.
- Veligianni-Terzi, Ch. (1977). *Damiurgen: zur Entwicklung einer Magistratur*. Diss. Heidelberg.
- Walter, U. (1993). *An der Polis teilhaben. Bürgerstaat und Zugehörigkeit im archaischen Griechenland*. Stuttgart. Historia Einzelschriften 82. <https://archive.org/details/derpolisteilhabe0000walt>.
- Whibley, L. (1896). *Greek Oligarchies and Their Character and Organisation*. Cambridge. <https://archive.org/details/greekoligarchies0000whib/mode/2up>.
- Zunino, M.L. (2014). «Parola del dio, scrittura del δᾶμος, norme panelleniche. Ripensando l'iscrizione elea IVO 7». *RIDA*, 61, 9-28.
- Zunino, M.L. (2018). «Pronunciamento per i Chaladrioi e Deucalionie». *Axon*, 2(2), 21-60. <http://doi.org/10.30687/Axon/2532-6848/2018/02/002>.
- Zunino, M.L. (2021). «Pronunciamento per gli Anaitoi e i Metapioi». *Axon*, 5(2), 7-33. <http://doi.org/10.30687/Axon/2532-6848/2021/02/001>.

